SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 25 settembre 2015, n. **176.**

Regolamento recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. (15G00188) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2015.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, n. 14.747 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, n. 46 unità di personale educativo, n. 258 dirigenti scolastici, n. 21.880 unità di personale docente comprensivo di 190 unità di personale docente interessato alla procedura di statalizzazione del Liceo Linguistico «Cassarà» di Palermo, dell'Istituto Tecnico Industriale «Enrico Fermi» di Modena, dell'Istituto Agrario «Umberto I» di Andria B.T., della Scuola Primaria «S. Giusto» di Milano e dell'Istituto Tecnico «Carpeggiani» di Ferrara, nonché delle n. 24 unità di personale A.T.A. interessate dalle statalizzazioni. (15A08166). . . . . . . *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2015.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, ulteriori 336 dirigenti scolastici. (15A08165). . . *Pag.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2015.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (15A08143) *Pag.* 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 9 luglio 2015.

Modifica del decreto 7 maggio 2008, recante: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 20.389.464,30.». (Decreto n. 1543). (15A08145). *Pag.* 23

DECRETO 9 luglio 2015.

Modifica del decreto 30 dicembre 2005, recante: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 10.936.300,00.». (Decreto n. 1544). (15A08146). *Pag.* 26

Ministero della salute

DECRETO 12 giugno 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Silglif CL Plus». (15A08096). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 13 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dirager SL». (15A08095). . . . . *Pag.* 34

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 giugno 2015.

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (15A08144). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 12 ottobre 2015.

Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. (15A08167) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 23 ottobre 2015.

Abrogazione del decreto n. 36 del 29 dicembre 2005 e ss.mm.ii. in materia di imposizione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea per le rotte minori della regione Sardegna in regime continuità territoriale (CT2). (15A08192) . . . . *Pag.* 40

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Frutta 2000 società cooperativa», in Lanuvio e nomina del commissario liquidatore. (15A08116) . . . . *Pag.* 41

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Consorzio Global Service - società cooperativa a r. l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A08117). . . . . . *Pag.* 42

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «New Tirreno Trasporti - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A08118) . . . . *Pag.* 43

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Coop. Pris.ma Punto-IT a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A08119) . . . . *Pag.* 43

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «The Lion Security Services società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A08120). . . . . *Pag.* 44
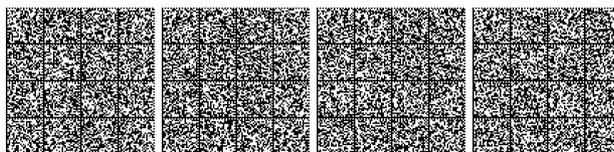
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 29 ottobre 2015.

Inserimento del medicinale per uso umano «Cisteamina Cloridrato (Cystadrops)», per uso oftalmico, per l'indicazione terapeutica «prevenzione e rimozione dei depositi corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1387). (15A08286) . . . . *Pag.* 45

DETERMINA 30 ottobre 2015.

Inserimento del medicinale per uso umano «Vemurafenib (Zelboraf)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, alle seguenti condizioni: vemurafenib è indicato in associazione al cobimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600. (Determina n. 1388). (15A08287) . *Pag.* 47

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 6 agosto 2015.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 90/2015). (15A08092). . . . . *Pag.* 48

Corte dei conti

DECRETO 21 ottobre 2015.

Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (15A08182) . . . . . . *Pag.* 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Minocin», con conseguente modifica stampati. (15A08133) . . . . *Pag.* 54

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Rizen», con conseguente modifica stampati. (15A08134) . . . . *Pag.* 55

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Azacid», con conseguente modifica stampati. (15A08135) . . . . *Pag.* 55

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Montelukast EG», con conseguente modifica stampati. (15A08136). . . . . *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketodol» (15A08205) . . . . *Pag.* 56

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inductos». (15A08206) . . . . *Pag.* 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Teva». (15A08207) . . . . *Pag.* 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siccafluid» (15A08208) . . . . *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprosartan e Idroclorotiazide Mylan». (15A08209) . . . *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tarflec». (15A08210) . . . . *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebastina Sandoz». (15A08211) . . . . *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proplex». (15A08212). . . . . *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen». (15A08213) . . . . *Pag.* 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaprol» (15A08214). . . . . *Pag.* 58

Ente nazionale per l'aviazione civile

Adozione del regolamento «Convenzione ICAO - art. 83-bis, trasferimento di alcuni compiti e funzioni dello Stato di registrazione» edizione 2. (15A08168) . . . . *Pag.* 58

Adozione del regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» edizione 2. (15A08169) . . . . *Pag.* 58

Ministero della difesa

Concessione di ricompense al valore dell'Esercito (15A08147). . . . . *Pag.* 59

Ministero della salute

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune PI + LC». (15A08093) . . . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dei numeri identificativi nazionali NIN di taluni medicinali per uso veterinario. (15A08094) . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gentagil Fortius». (15A08150) . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spectinomix 110». (15A08151) . . . . *Pag.* 60

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propovet». (15A08152) . . . . *Pag.* 60

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Broncotyl 100» e «Broncospir 200». (15A08153) *Pag.* 60
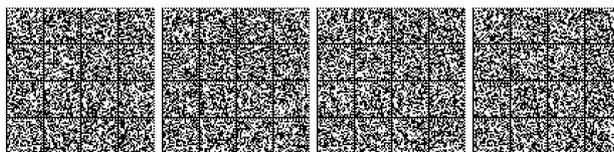
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 2015, n. **176**.

Regolamento recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti l'articolo 20, commi 2, 3 e 4, l'articolo 21, comma 2, e l'articolo 181, comma 1 lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244;

Vista l'autorizzazione n. 7/2014 al trattamento dei dati giudiziari da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, provvedimento di carattere generale e rilasciato annualmente dal Garante per la protezione dei dati personali;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 , comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015 n. 0007652-P;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiorna ed integra l'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nonché dal "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279, e dall'"Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, già individuati con il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244.

Art. 2.

Aggiornamento dei tipi dei dati e delle operazioni eseguibili

1. Al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 30, sono parte integrante del presente regolamento, ed identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";

b) la scheda n. 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, è sostituita dall'allegato A accluso al presente regolamento;

c) la scheda n. 9 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, è sostituita dall'allegato B accluso al presente regolamento;

d) la scheda n. 11 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, è sostituita dall'allegato C accluso al presente regolamento;

e) la scheda n. 12 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, è sostituita dall'allegato D accluso al presente regolamento;

f) dopo l'allegato 28 sono inseriti gli allegati E ed F acclusi al presente regolamento, numerati da 29 a 30.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2015

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2015
Interno, foglio n. 2119

Ministero dell'Interno **Allegato A**
Scheda n.1
Denominazione trattamento Assegnazione di personale e riammissione; ricostituzione del rapporto di lavoro; instaurazione del rapporto di lavoro; trasferimenti a domanda e d'autorità; trasferimenti per mandato amministrativo o politico; assegnazione temporanea per gravi motivi; gestione delle procedure di reclutamento del personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; trasferimenti temporanei del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; conferimento e passaggio ad altro incarico; trasferimento nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria non idoneo ai compiti d'istituto; mobilità altri ruoli- altre Amministrazioni;gestione delle procedure di reclutamento tramite concorsi pubblici;per titoli ed esami o riservati per l'accesso nei profili professionali del settore operativo, amministrativo, tecnico ed informatico; gestione delle procedure della progressione in carriera tramite concorsi interni e riqualificazioni per titoli ed esami relativi ai profili professionali del settore operativo, amministrativo, tecnico ed informatico; inquadramenti; attribuzioni economiche super; affari giuridico-legali del personale e della carriera prefettizia; acquisizione di atti al fascicolo personale dei dipendenti; rilascio copia del foglio matricolare; riabilitazione; verifica del risultato e valutazione; emissione di atti e decreti ministeriali ai fini economici a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari; incompatibilità; sospensione del rapporto di lavoro; destituzione; notifica atti di pignoramento e sequestro conservativo, procedure relative all'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti per debiti erariali; pignoramenti presso terzi delle competenze composte, al personale appartenente al ruolo ordinario e tecnico della Polizia di Stato a carico del medesimo personale; risarcimento dei danni per le assenze del personale della Polizia di Stato imputabili a fatto illecito del terzo; risarcimento dei danni causati dalle Forze dell'Ordine e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a terzi; cessazione dal servizio. Attività istituzionale preordinata alla gestione di tutto il personale statale dei ruoli della provincia di Bolzano, presso l'Ufficio Unico del personale delle amministrazioni statali del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.
Fonte normativa D.P.R. n. 180/1950; T.U. n. 371957, art. 132; D.P.R. n.686/1957; L. n. 469/1961; D.P.R. n. 1124/1965; L. n.300/1970; D.P.R. n. 748/1972; D.P.R. n. 1092/1973; L. n. 343/1980; L. n. 930/1980; L. n. 121/1981 e successive modificazioni; D.P.R. n. 737/1981; D.P.R. n. 738/1981; D.P.R. n. 33/1982; D.P.R. n. 335/1982; D.P.R. n. 336/1982; D.P.R. n. 337/1982 D.P.R. n. 338/1982; D.P.R. n. 339/1982; D.P.R. n. 2210/1984; D.P.R. n. 452/1985; D.P.R. n. 240/1987; L. n. 402/1987; D.P.R. n. 496/1987; L. n. 521/1988; D. Lgs. n. 271/1989; D.M. 24/11/1989; D.P.R. n. 259/1991; L. n. 410/1991; L. n. 412/1991; L. n. 203/1991; L. n. 16/1992; L. n. 104/1992; L. n. 217/1992; D.P.R. n. 352/1992; D.P.R. n. 487/1992; D. Lgs. n. 443/1992; D.M. n. 228/1993; D.P.C.M. n. 233/1993; D.P.R. n. 187/1994; D.P.R. n. 388/1994; D.P.R. n. 487/1994; D. Lgs.n. 23/01/1995, D.P.R. n. 693/1996; L. n. 662/1996; D.P.R. n. 465/1998; L. n. 230/1998; D.P.R. n. 260/1998; L. n. 407/1998; D.P.R. n.254/1999, art. 7; D.P.R. n. 246/2000; L. n. 53/2000; D. Lgs. n. 139/2000; L. n. 267/2000; D.M. 12/12/2000; D.L. n. 53/2001; L. n. 97/2001; D. Lgs. n,. 151/2001; D. Lgs.n. 241/2000; D. Lgs. n. 165/2001; D.P.R. n. 461/2001; D.M. n. 109/2002; D.M. n. 276/2002; D.M. n. 198/2003;L. n. 3/2003; D. Lgs. n. 115/2003;D.P.R. n. 76/2004; D.M. n. 296/2004; D. Lgs. n. 217/2005; Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro; Libro III c.p.c. artt. 474-632;

artt. 2043 e 2045 codice civile; D.P.R. 26/07/1976, n. 752, artt. 21, 22, 24 (norma di attuazione allo Statuto di Autonomia per la Regione Trentino Alto Adige)

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, nonché reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (art.112 D.Lgs. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

Origine etnica [x]
Convinzioni politiche [x], sindacali [x], altro genere [x]
Stato di salute [x], patologie attuali [x], patologie pregresse [x], terapia in corso [x], anamnesi familiare [x]
Vita sessuale (rettificazione di attribuzione di sesso) [x]
Dati di carattere giudiziario [**x**]

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare:

raccolta [**x**] presso gli interessati [**x**] presso terzi [**x**]

elaborazione [**x**] in forma cartacea [**x**] con modalità informatizzate [**x**]

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
Enti previdenziali, Ministero dell'economia e delle finanze (Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'interno) ai fini della verifica di legalità del contratto di lavoro a tempo indeterminato (decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38) e dei provvedimenti di attribuzione delle posizioni economiche super; Amministrazione di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza, per la gestione del personale in comando o distacco; Comandi provinciali Vigili Fuoco; Ministero della difesa per procedure concorsuali atte a reclutare volontari in forma breve che, al termine della ferma nelle Forze armate, transitano nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso; i dati relativi alla salute dei familiari del dipendente possono essere raccolti ai fini della concessione dei benefici, nei casi previsti dalla legge. Vengono acquisiti dati dal CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza necessari per l'accertamento delle qualità morali e di condotta previste dalla legge per il personale di Polizia; eventuali provvedimenti di sospensione o destituzione dal rapporto di lavoro

vengono assunti sulla scorta dei dati emersi dal Casellario Giudiziale. Il trattamento dei dati idonei a rivelare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione delle rispettive prerogative (permessi, trattenute, aspettative e distacchi). I dati concernenti informazioni di altro genere possono essere desunti dalla documentazione connessa all'adempimento degli obblighi di leva (dati di archivio). I dati etnici vengono in rilievo ai fini dell'attività istituzionale dell'Ufficio Unico del personale delle amministrazioni statali del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Il trattamento è inoltre finalizzato ad acquisire i dati necessari per l'accertamento delle qualità morali e di condotta previste dalla legge in sede di reclutamento del personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ministero dell'Interno **Allegato B**
Scheda n.9
Denominazione trattamento Gestione dei flussi di ingresso regolare di cittadini extracomunitari. Rilascio dei nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare. Rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno degli stranieri. Rientro in Italia dello straniero espulso. Procedimento di verifica dell'adempimento dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Fonte normativa Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni e integrazioni; D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni e integrazioni; L. n.189/2002, art.33 comma 4; Art. 39 della L. 16/1/2003, n. 3 introdotto dall'art. 1 quinques del DL 14/9/2004, n. 241 convertito in L. 12 novembre 2004 n. 271, D.P.R. 242/2004;D.P.R. 14 settembre 2011, n.179.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Disciplina in materia di immigrazione e diritto di asilo. Art. 64 D.Lgs. N. 196/2003.
Tipi di dati trattati (Barrare le caselle corrispondenti)
[X] Origine razziale e etnica [X] Convinzioni religiose [X] Stato di salute, [X] patologie attuali, [X] patologie pregresse, [X] terapia in corso, [X] Dati di carattere giudiziario.
Operazioni eseguite (Barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare:
[X] Raccolta; [X] presso gli interessati; [X] presso terzi; [X] elaborazione;[X] in forma cartacea; [X] con modalità informatiche ;
Particolari forme di elaborazione [X] Interconnessione e raffronti: [X]Interconnessione, ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione (D.Lgs n. 286/1998) e dal relativo regolamento (D.P.R. n. 394/1999), con i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 recante "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione" secondo le modalità e regole tecniche individuate con il decreto interministeriale di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. 242/2004. [X] Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nelle attività previste dai procedimenti di cui al testo unico sull' immigrazione e al regolamento di attuazione (T.U. sull'immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998 come modificato dalla L. 189/2002 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e

integrazioni), quali ad esempio, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Questure, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero degli Affari Esteri e le Rappresentanze diplomatiche-consolari Comunicazione alla Questura del decreto di risoluzione dell'accordo per inadempimento per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.P.R. n. 179/2011.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo Il trattamento attiene ai dati sensibili e giudiziari indispensabili al solo fine della gestione, anche informatizzata, dei procedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione e dal relativo regolamento attuativo ed in particolare delle procedure connesse all'assunzione di lavoratori stranieri e di ricongiungimento familiare, di regolarizzazione, nonché al rilascio dei titoli di soggiorno degli stranieri. A quest'ultimo fine, ad esempio, il trattamento del dato dell'origine raziale e etnica è indispensabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il dato relativo alle convinzioni religiose o filosofiche è indispensabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, il dato relativo allo stato di salute è indispensabile ai fini del permesso di soggiorno per cure mediche. Ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro domestico, il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è escluso solo nel caso in cui il datore di lavoro, affetto da patologia e handicap che ne limiti l'autosufficienza, intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza e si sottoponga alla verifica della congruità della propria capacità economica. Il trattamento dei dati è finalizzato all'accertamento dei requisiti previsti per il rilascio dei provvedimenti relativi alle procedure sopra indicate, nonché per la tenuta e la gestione informatizzata dei dati. I dati giudiziari trattati sono necessari, nel corso della fase di verifica dell'adempimento dell'accordo di integrazione, per procedere alla decurtazione dei crediti, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del D.P.R. n.179/2011.

Ministero dell'Interno **Allegato C**

Scheda n.11

Denominazione trattamento

Gestione del flusso di richiedenti asilo in ambito U.E.; Accertamenti connessi alla determinazione dello Stato responsabileper l'esamedella domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino; istanze di asilo; riconoscimentodella protezione internazionale(status di rifugiato), ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951e della Direttiva Europea n.2004/83/CE, rifusa nella Direttiva Europea n. 2011/95/UE del 13/12/2011; erogazione interventi assistenziali in favore dei richiedenti asilo, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiariae titolari del permesso di protezione umanitaria.

Fonte normativa

L. n. 39/1990; L. n. 344/1991; L.n. 523/1992; Regolamento (CE) n.2725/2000; D. Lgs.n. 286/1998; L. n. 189/2002;D.P.R. n. 303/2004; D. Lgs. n. 140/2005; D.P.R. n.30372004;Regolamento(CE) n. 862/2007; D. Lgs. n. 251/2007; D. Lgs. n. 25/2008; Regolamento (UE) n. 604/2013; D. Lgs. n. 12/2014; D. Lgs. n. 18/2014, D. Lgs n. 142/2015; Reg. UE 118/14, Reg. UE 603/2013

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Immigrazione ed asilo; applicazione normativa comunitaria; benefici economici ed abilitazioni. Artt. 64 e 68 D.Lgs. n. 196/2003

Tipi di dati trattati (Barrare le caselle corrispondenti)

[X] Origine razziale e etnica
[X] Convinzioni [X] religiose [X] filosofiche[x]d'altro genere
[X]... Convinzioni [X] politiche [X]sindacali
[X] Stato di salute, [X] patologie attuali, [X] patologie pregresse, [X] terapia in corso,[X] anamnesi familiare
[X] Vita sessuale
[X] Dati di carattere giudiziario.

Operazioni eseguite (Barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare:

[X] Raccolta; [X] presso gli interessati; [X] presso terzi;

[X] elaborazione;[X] in forma cartacea; [X] con modalità informatiche ;

Particolari forme di elaborazione

Interconnessione e raffronti:

[x] **con altri soggetti pubblici o privati: DUBLINET-VESTANET (Reg. UE 604/13 e Reg.UE 118/14) al fine della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di protezione internazionale.**

[x] comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Enti Locali che partecipano al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'erogazione delle misure assistenziali e ASL per garantire servizi speciali di accoglienza alle persone portatrici di esigenze particolari

Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo

Il trattamento attiene all'acquisizione ,utilizzazione e conservazione dei dati sensibili e giudiziari, strettamente indispensabili, riguardanti i singoli procedimenti al solo fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari all'accesso ai relativi benefici di legge. I dati relativi allo stato di salute sono indispensabili per l'erogazione di speciali misure assistenziali richieste per l'accoglienza e l'assistenza dei beneficiari delle medesime misure (ad esempio : per le persone diversamente abili).
I dati sensibili e giudiziari strettamente indispensabili sono anche trattati per determinare la competenza dello Stato all'esame della domanda di asilo ovvero ai fini della valutazione della domanda di asilo.
I dati relativi allo stato di salute POSSONO ESSERE PRESI IN ESAME PER LA EVENTUALE APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 e 17 DEL REGOLAMENTO 604/13.

Ministero dell'Interno **Allegato D**

Scheda n.12

Denominazione trattamento

Procedura di concessione della cittadinanza italiana e di riconoscimento dello status di apolidia

Fonte normativa

L. n. 306/1962; L. n. 91/1992; D.P.R. n.572/1993; D.P.R. n. 362/1994; L. n.94/2009; L. n. 379/2000; Convenzione di Strasburgo del 6/5/1963 ratificata con L. n. 876/1966; II Protocollo di emendamento ratificato con L .n. 703/1994

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero. Art. 64 D. Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati (Barrare le caselle corrispondenti)

[X] Origine razziale e etnica
[X] Dati di carattere giudiziario.

Operazioni eseguite (Barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare:

[X] Raccolta; [X] presso gli interessati; [X] presso terzi;

[X] elaborazione; [X] in forma cartacea; [X] con modalità informatizzate ;

Particolari forme di elaborazione

[X]Comunicazione al Ministero degli Affari Esteri per le seguenti finalità: approfondimenti riguardanti la normativa del Paese di origine dei soggetti richiedenti lo status di apolidia; acquisizione di elementi cognitivi per l'eventuale attivazione del riconoscimento di sentenze straniere di condanna nei casi previsti dalla legge per i cittadini stranieri residenti all'estero richiedenti la cittadinanza.

Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo

I dati riguardanti l'origine e le vicende giudiziarie del soggetto sono quelli strettamente indispensabili ad accertare i requisiti per il riconoscimento dello status di apolidia (art. 17 DPR n.572/1993) o per la concessione della cittadinanza italiana (L. n. 91/92 e regolamenti attuativi). Nel procedimento di cittadinanza vengono verificati l'insussistenza di cause ostative di natura penale (attraverso il Casellario Giudiziale), l'insussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica ed il possesso dei requisiti prescritti per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Ministero dell'Interno **Allegato E**
Scheda n. 29
Denominazione del trattamento Trattamento di dati personali necessari al processo di emissione del passaporto elettronico nonché alla verifica delle dichiarazioni rese in base al DPR n. 445/2000
Fonte normativa Legge 21 novembre 1967, n. 1185; Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 sulle caratteristiche di sicurezza del Passaporto Elettronico; Documento ICAO/MRTD 9303 (International Civil Aviation Organization/Machine Readable Travel Documents); DPR n. 445/2000; Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009; Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 303/014 del 23.06.2009; Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 303/13 del 23.03.2010; Decreto Ministero Affari Esteri n. 303/14 del 23.03.2010; Decreto Direttoriale del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le politiche migratorie n. 41 del 24 dicembre 2012.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Assicurare il rilascio del Passaporto Elettronico in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti nonché perseguire la finalità prevista dall'art. 64 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Tipo di dati trattati Origine Etnica () Convinzioni politiche (), sindacali (), d'altro genere () Stato di salute (), patologie attuali (), patologie pregresse (), terapie in corso (), anamnesi familiare () Vita sessuale (rettificazione attribuzione di sesso) () Dati di carattere giudiziario (X)
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare: raccolta (X): presso gli enti interessati (X) presso terzi (X) elaborazione (X): in forma cartacea (X) con modalità informatizzate (X)
Particolari forme di elaborazione Traccia del ciclo di vita del libretto del passaporto con apposizione di firma digitale ai dati personali anagrafici da parte del Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione (SSCE); acquisizione e conservazione dei dati personali dei richiedenti e dei dati di carattere anche giudiziario.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo Il trattamento dei dati giudiziari è finalizzato al rilascio del Passaporto Elettronico, la cui normativa prevede la necessità di verificare e valutare i requisiti di onorabilità del richiedente mediante acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale qualora, dagli accertamenti effettuati nella Banca dati interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981 e/o presso gli atti in archivio, si rendesse necessario. In tal modo si procede anche all'attualizzazione del dato riportato nella suddetta Banca dati che non contiene gli sviluppi giudiziari del provvedimento inizialmente inserito.

Ministero dell'Interno **Allegato F**

Scheda n. 30

Denominazione del trattamento

Trattamento di dati personali necessari al rilascio dei Visti Schengen di breve durata

Fonte normativa

Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004 - che istituisce il *Visa Information System* (VIS - Sistema d'Informazione Visti), deputato a contenere i dati relativi al rilascio dei Visti Schengen di breve durata.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 - concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) - ed altre disposizioni normative collegate - con il quale l'Unione Europea ha regolamentato e descritto le modalità di utilizzo ed accesso al sistema, la relativa architettura, le responsabilità legate al trattamento dei dati, le modalità e le tempistiche di adozione e di dispiegamento del sistema stesso.

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Scambio di dati tra Stati membri ai fini di un'attività di controllo in materia; rilascio/rinnovo/revoca dei visti di breve durata. Il Sistema assicura, peraltro il rilascio/revoca del visto d'ingresso in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti e persegue la finalità prevista dall'art. 64, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tipo di dati trattati

Origine Razziale e Etnica ()
Convinzioni politiche (), sindacali (), d'altro genere (x)
Stato di salute (), patologie attuali (), patologie pregresse (), terapie in corso (), anamnesi familiare ()
Vita sessuale (rettificazione attribuzione di sesso) ()
Dati di carattere giudiziario (X), Dati sensibili (X)

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare:

raccolta (X): presso gli enti interessati (X), presso terzi (X)

elaborazione (X): in forma cartacea (X),con modalità informatizzate (X)

Particolari forme di elaborazione

Acquisizione e trasmissione, in modalità informatizzata, dei dati personali del richiedente il visto di ingresso al C-VIS (*Central – Visa Information System*), data-base a livello centrale.

I dati vengono memorizzati a livello nazionale esclusivamente per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di controllo o di rilascio dei visti e del successivo inoltro verso Strasburgo, secondo le modalità e le cautele previste dal Regolamento (CE) n. 810/2009.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo A livello nazionale l'applicativo I-VIS (*Interno - Visa Information System*) è accessibile da postazioni di lavoro collegate alla rete VPN (*Virtual Private Network*) del Ministero dell'Interno. In particolare, per quanto attiene alle attività di rilascio e controllo dei visti, il trattamento dei dati è affidato ad operatori appartenenti alla polizia di frontiera; per ciò che concerne, invece, la sola fase di controllo di conformità del visto (anche ai fini del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il trattamento dei dati avviene ad opera del personale degli Uffici Immigrazione delle Questure. Entrambe le citate articolazioni periferiche dipendono dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Mediante apposite periferiche di acquisizione, l'applicativo I-VIS (*Interno - Visa Information System*) consente agli operatori addetti al rilascio dei visti di svolgere tutte le necessarie attività di verifica propedeutiche alla fase di emissione, ivi comprese le consultazioni delle banche dati CS-VIS (*Central System – Visa Information System*), SDI (Sistema d'Indagine), SIS (*Schengen Information System*), AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) nazionale oltre al riscontro in CS-VIS (*Central System – Visa Information System*) per lo svolgimento delle attività di controllo in frontiera. Il citato applicativo dialoga, inoltre, con il *Data Base* Centrale (ubicato a Strasburgo) denominato C-VIS (*Central – Visa Information System*), mediante un sistema di messaggistica ove, peraltro, vengono conservate tutte le informazioni acquisite (compresi i dati biometrici della foto e le dieci impronte digitali del titolare del visto). In modalità di controllo, il sistema I-VIS (*Interno - Visa Information System*) opera sempre attraverso un sistema di messaggistica, reperendo le informazioni relative al visto che viene sottoposto a verifica nel *Data Base* del C-VIS (*Central – Visa Information System*).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.»

«Art. 2. (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-*bis*. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

Note alle premesse:

Il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2006, n. 184, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 154, comma 1, e 181, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 154. (Compiti)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143;

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

(*Omissis*).»

«Art. 181. (Altre disposizioni transitorie)

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e).

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(*Omissis*).».

Per il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note al Titolo.

Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. (Regolamenti)

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).".

Note all'art. 1:

Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note al Titolo

La legge 12 novembre 1964, n. 1279 (Istituzione del Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1964, n. 305.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630 (Erezione in ente morale dell'«Opera Nazionale di Assistenza per i Figli dei Vigili del Fuoco", con sede in Roma, ed autorizzazione all'Opera ad accettare una donazione di beni mobili ed immobili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1959 n. 198.

Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. (Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 30, sono parte integrante del presente regolamento, ed identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Amministrazione dell'interno sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonchè la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.».

15G00188

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2015.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, n. 14.747 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, n. 46 unità di personale educativo, n. 258 dirigenti scolastici, n. 21.880 unità di personale docente comprensivo di 190 unità di personale docente interessato alla procedura di statalizzazione del Liceo Linguistico «Cassarà» di Palermo, dell'Istituto Tecnico Industriale «Enrico Fermi» di Modena, dell'Istituto Agrario «Umberto I» di Andria B.T., della Scuola Primaria «S. Giusto» di Milano e dell'Istituto Tecnico «Carpeggiani» di Ferrara, nonché delle n. 24 unità di personale A.T.A. interessate dalle statalizzazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per comparto scuola;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008» e, in particolare, l'art. 2, comma 414, come modificato dall'art. 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

Visto l'art. 15, commi 1 e 3, del medesimo decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede il regime delle assunzioni del personale docente ed educativo per gli anni 2014/2016 e l'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato art. 2,
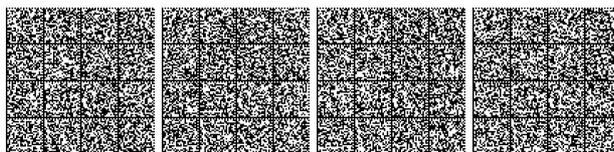
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 17, comma 1-*bis*, del sopra detto decreto-legge n. 104 del 2013 in materia di graduatorie ad esaurimento dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 29-*bis* e 30 relativi alla mobilità;

Vista le legge 7 aprile 2014, n. 56, recante del riordino delle funzioni delle province;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ed in particolare l'art. 1, commi da 420 a 428, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 2 luglio 2015, n. 18393, concernente la richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2015/2016, alle nomine in ruolo di personale docente della scuola, per un contingente totale di 36.685 unità, composto da 21.938 unità di personale docente e 14.747 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 28 luglio 2015, n. 45718, con la quale vengono richiesti chiarimenti in merito al numero esatto delle cessazioni di personale docente;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 29 luglio 2015, n. 22850, con la quale viene chiarito che il numero delle cessazioni corrisponde a 21.880 unità di personale docente;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'11 giugno 2015, n. 16644, concernente la richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2015/2016, alle immissioni in ruolo, tra l'altro, di 46 unità di personale educativo corrispondenti al numero effettivo di cessazioni;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 luglio 2015, n. 21407, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2015/2016 alle nomine in ruolo di 258 dirigenti scolastici, di cui 254 per immissioni in ruolo e 4 per riammissione in servizio, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre 2015 pari a 1.369 unità;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 29 luglio 2015, n. 20836, concernente la richiesta di immissione nei ruoli di 190 unità di personale docente e 24 unità di personale A.T.A., a seguito della statizzazione del Liceo linguistico «Cassarà» della provincia di Palermo (92 docenti e 11 A.T.A.), dell'Istituto tecnico «Fermi» della provincia di Modena (44 docenti e 9 A.T.A.), dell'Istituto agrario «Umberto I» della provincia di Adria B.T. (9 docenti e 4 A.T.A.), della Scuola primaria «S. Giusto» del comune di Milano (20 docenti) e dell'Istituto tecnico «Carpeggiani» della provincia di Ferrara (6 docenti). Su questo punto il Miur precisa che 43 docenti e tutto il personale A.T.A. sono già stati autorizzati a valere sulle assunzioni relative all'anno scolastico 2014/ 2015;

Viste le note del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2015, n. 9228, del 6 agosto 2015, n. 16261, del 6 agosto 2015, n. 16264, con le quali sì esprime parere favorevole alle autorizzazioni. ad assumere, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2015/2016, rispettivamente, 36.627 docenti, 46 unità di personale educativo, 258 dirigenti scolastici, nonché l'e-mail del 6 agosto 2015 con la quale si precisa che le assunzioni relative alla mobilità del personale, a seguito dei processi di statizzazione degli istituti sopra citati, si realizza nell'ambito delle autorizzazioni massime previste dalla normativa vigente e previa sottoscrizione degli accordi di mobilità intercompartimentale;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2015/2016, nel rispetto della citata legge n. 107 del 2015:

un numero complessivo di 36.627 unità di personale docente di cui: 21.880 unità sui posti comuni, vacanti e disponibili, comprensivi delle 147 unità di personale docente in relazione alle immissioni in ruolo derivanti dalla mobilità connessa con la statizzazione degli istituti sopra elencati, 14.747 unità da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;

46 unità di personale educativo, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero;

24 unità di personale A.T.A esclusivamente per la mobilità connessa con la statizzazione degli istituti sopra elencati a valere sulle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2014/2015;

258 dirigenti scolastici, di cui 254 provenienti dalla graduatorie regionali relative al concorso ordinario di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 e 4 riferiti a specifiche procedure di riammissione, nel rispetto della normativa, vigente, ferma restando la compatibilità delle predette assunzioni con le procedure in corso attuatine della legge citata n. 107 del 2015;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e dell'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

a) 21.880 per il personale docente, comprensive delle 147 unità di personale interessato alle procedure di mobilità connesse con le statalizzazione indicate nelle premesse;

b) 14.747 per il personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;

c) 46 per il personale educativo;

d) 24 unità di personale A.T.A. interessato alla procedure di mobilità connesse con le statalizzazione a valere sulle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2014/2015;

e) 258 dirigenti scolastici.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2564

15A08166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2015.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2015/2016, ulteriori 336 dirigenti scolastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Visto l'art. 17, comma 1-*bis*, del sopra detto decreto-legge n. 104 del 2013, in materia di graduatorie ad esaurimento dei dirigenti scolastici;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2015, recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2015, recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 luglio 2015, n. 21407, con la quale, nel richiedere l'autorizzazione per l'anno scolasti-

co 2015/2016 alle nomine in ruolo di 258 dirigenti scolastici, l'amministrazione si riservava la facoltà di chiedere l'autorizzazione ad assumere un ulteriore contingente di dirigenti scolastici, a seguito dell'attuazione di quanto previsto dai commi 88 e 92 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2015, con il quale si informa che è stato, tra l'altro, approvato Io schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, tra l'altro, n. 258 unità di dirigenti scolastici, in corso di perfezionamento;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 agosto 2015, n. 24851, con la quale, nel comunicare che i posti vacanti e disponibili risultano essere 1.381 unità e che le cessazioni dal servizio dei dirigenti scolastici relativi all'anno precedente sono pari a n. 767 unità, viene richiesta l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori n. 336 unità di dirigente scolastico, delle quali n. 196 per i soggetti di cui all'art. 1, comma 88, della citata legge n. 107 del 2015, n. 137 per i soggetti di cui al comma 92 del medesimo articolo 1 e 3 per i soggetti idonei inclusi nelle graduatorie di cui al D.D.G 13 luglio 2011;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - dell'11 agosto 2015, n. 64113 con la quale vengono richiesti chiarimenti in ordine all'attuazione della disciplina connessa con l'assunzione dei dirigenti scolastici;

Vista la comunicazione inviata per posta elettronica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 17 agosto 2015 con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla ripartizione dell'intero contingente di dirigenti scolastici di cui alle predette note del 20 luglio e del 10 agosto, con particolare riguardo al rispetto degli accantonamenti di posti e dei limiti percentuali della quota di assunzioni destinata agli idonei;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2015, n. ACG/22/istr/10595, con la quale si esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2015/2016, di ulteriori n. 336 unità di dirigente scolastico;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2015/2016, nel rispetto della citata legge n. 107 del 2015, ulteriori n. 336 unità di dirigente scolastico in aggiunta alle 258 unità di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e dell'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di dirigenti scolastici pari a n. 336 unità, in aggiunta alle n. 258 unità autorizzate con provvedimento in corso di perfezionamento.

Art. 2.

1. L'autorizzazione ad assumere 336 unità di dirigente scolastico di cui all'art. 1 si ripartisce come segue:

a) 196 unità in favore dei soggetti che risultano iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle procedure di cui all'art. 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito della loro approvazione definitiva, fermo restando che la conferma dei rapporti di lavoro instaurati coi soggetti di cui all'art. 1, comma 90, della medesima legge avviene senza gravare sulle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2015/2016;

b) 137 unità in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'esito delle procedure ivi previste;

c) 3 unità in favore dei soggetti idonei inclusi nelle graduatorie di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2565

15A08165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2015.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 14 settembre 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla quasi totalità dei consiglieri comunali, presso l'ente locale è stato inviato un commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale.

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Mazzarrà Sant'Andrea si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

- dr.ssa Rosaria Giuffrè - viceprefetto;

- dr. Marco Oteri - viceprefetto aggiunto;

- dr. Carmelo La Paglia - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015
Interno, foglio n. 2107

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con decreto del Presidente della Regione siciliana del 14 settembre 2012, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla quasi totalità dei consiglieri, è stato nominato un commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri del consiglio.

Successivamente, tenuto conto di alcune segnalazioni di irregolarità nell'attività dell'ente, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra la società che gestisce il locale sito di raccolta dei rifiuti ed il comune di Mazzarrà Sant'Andrea, veniva avviata da parte delle forze di polizia un'attività di monitoraggio dalla quale emergeva che alcuni componenti dell'amministrazione locale avevano assidui rapporti di frequentazione con esponenti della criminalità organizzata.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il Prefetto di Messina, con decreto del 15 gennaio 2015, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito delle indagini, la commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Messina, sentito nella seduta del 15 luglio 2015 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato a norma del comma 3 dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha redatto in pari data l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

In data 8 settembre 2015, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di quattro persone tra le quali figura il sindaco di Mazzarrà Sant'Andrea per il quale è stata disposta la detenzione in carcere per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo dell'ente il 17 settembre 2015 il primo cittadino di Mazzarrà Sant'Andrea ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.
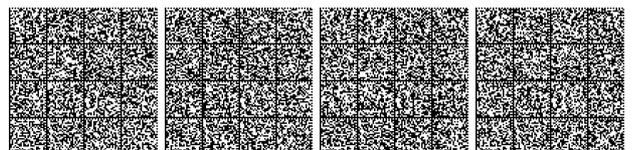
Il territorio del comune di Mazzarrà Sant'Andrea insiste in un contesto geografico caratterizzato dalla presenza di una potente cosca mafiosa che, anche con gravi azioni delittuose, ha consolidato, nel tempo, il proprio controllo sul tessuto economico e sociale. Il grado di penetrazione della locale criminalità organizzata è stato altresì attestato dalle diverse operazioni di polizia giudiziaria che hanno messo in rilievo le forme di condizionamento delle amministrazioni comunali succedutesi a Mazzarrà Sant'Andrea.

L'organo ispettivo ha evidenziato che il sindaco, già presente nella precedente compagine amministrativa, nella quale aveva rivestito la carica di assessore alle politiche giovanili è stretto parente di colui che è ritenuto reggente della cosca mafiosa egemone, attualmente detenuto in carcere; viene rilevato che l'attività amministrativa svolta dal primo cittadino non solo si è posta in una linea di continuità con le precedenti consiliature ma anzi si è caratterizzata, di fatto, per avere fortemente indebolito i meccanismi democratici interni all'amministrazione comunale mantenendo in vita altresì, attraverso anche un'intricata serie di relazioni parentali e frequentazioni, i rapporti con la locale criminalità.

Viene inoltre riscontrata la tendenza del primo cittadino ad accentrare su di sé funzioni e poteri; lo stesso infatti, come anche emerso nel corso di alcune audizioni, ha voluto ed ottenuto, solamente tre mesi dopo il suo insediamento, le dimissioni del consiglio comunale con il fine, predeterminato, di affrancarsi dal dialogo con la minoranza assembleare facendo così venire meno l'indispensabile dialettica politico istituzionale prevista tra organi democraticamente eletti.

La propensione del sindaco a concentrare sulla sua persona l'insieme delle funzioni politico-amministrative è attestata anche dalla circostanza che la formazione della giunta comunale è stata oggetto di continui rimpasti a seguito di ripetute revoche dall'incarico disposte dal sindaco che, peraltro, ha riservato per sé le funzioni degli assessorati più importanti ad esclusione di quello dei lavori pubblici.

È emersa inoltre la volontà dei vertici dell'ente locale di mantenere rapporti con alcuni esponenti della locale criminalità organizzata dando luogo ad un intreccio politico-amministrativo-affaristico con un conseguente sviamento dai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.

La relazione prefettizia pone in rilievo che sul territorio del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, di ridotte dimensioni demografiche, insiste una discarica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attualmente chiusa in quanto sottoposta a sequestro penale, intorno alla quale si muovono la maggior parte degli interessi economici della zona e, conseguentemente, anche quelli della criminalità organizzata.

Viene sottolineato come il comune di Mazzarrà Sant'Andrea svolga un ruolo prevalente nella gestione della società a capitale misto pubblico-privato titolare della menzionata discarica, sia in quanto detiene la maggioranza del capitale di parte pubblica, sia per i poteri previsti dallo statuto in merito alla designazione e conseguente nomina della maggioranza degli organismi deputati al governo della società.

La relazione della commissione d'indagine rileva che l'apparato politico e il sindaco in particolare non hanno in alcun modo esercitato i poteri di controllo agli stessi conferiti evidenziando, altresì, che il primo cittadino ha svolto le proprie funzioni in modo contrario ai principi di democrazia e legalità, tanto da essere interessato da un procedimento penale per tentata violenza privata, perché nel corso di un'assemblea, ricorrendo alle minacce, intimava al sindaco di un comune partecipante al voto di comunicargli preventivamente il nome di chi quest'ultimo avrebbe votato.

Ulteriore rilevante elemento che, significativamente, attesta l'esistenza di cointeressenze tra amministratori locali, vertici della società che gestisce la discarica e la criminalità organizzata è rappresentato dall'inerzia delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo nel recupero dei crediti milionari vantati dal comune nei confronti della menzionata società maturati a titolo di indennizzo, per il danno subito dall'ente in quanto comune sede di impianto di smaltimento.

Più in particolare vengono posti in rilievo i comportamenti del sindaco che hanno di fatto avallato la unilaterale decisione della società che gestisce la discarica di rideterminare, dimezzandola, la tariffa da corrispondere al comune a titolo di equo indennizzo, fatti per i quali il primo cittadino è stato interessato dalla menzionata ordinanza di custodia cautelare.

Fonti tecniche di prova hanno inoltre attestato come il sindaco sia un soggetto stabilmente in contatto con esponenti del locale sodalizio malavitoso e, come meglio sarà evidenziato in seguito, abbia provveduto ad elargire somme di denaro in favore di soggetti appartenenti al menzionato sodalizio.

L'attività di accesso ha appurato, all'interno dell'ente, una situazione di generale disordine amministrativo, di sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento, elementi questi che costituiscono, nel loro insieme, le condizioni prodromiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, atteso che l'ingerenza criminale risulta più agevole in condizioni di mancanza di rispetto delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalità faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Dagli accertamenti effettuati emerge, peraltro, come già evidenziato, l'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato della struttura burocratica, in contrasto con il principio di separazione tra i poteri di indirizzo degli organi politici e quelli di gestione dell'apparato dirigente.

Tale modus operandi ha trovato riscontro, in particolare, nell'esame dei procedimenti di affidamento di lavori e servizi pubblici, dei procedimenti di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle concessioni di benefici economici riconosciuti alle persone bisognose.

Per quanto riguarda il primo degli aspetti segnalati, viene messo in rilievo, dettagliatamente, come il sindaco abbia adottato una serie di ordinanze contingibili e urgenti in violazione della normativa vigente. L'analisi dei suddetti affidamenti ha infatti rivelato che l'amministrazione ha fatto ricorso alle menzionate ordinanze per sopperire ad una mancata pianificazione dei necessari e prevedibili interventi di riparazione e di manutenzione, in larga parte abituali, che avrebbero dovuto essere inseriti nell'attività programmatica dell'ente e quindi realizzati con le ordinarie procedure.

Emblematiche in tal senso risultano essere le vicende che hanno riguardato gli interventi manutentivi della rete idrica e del depuratore per la cui gestione e manutenzione ordinaria sono state adottate, ripetutamente, ordinanze sindacali contingibili e urgenti che hanno consentito, altresì, per quanto riguarda il depuratore, di prorogare per anni l'affidamento del servizio, contravvenendo anche in questo caso alla normativa di settore.

Con le stesse modalità è stato affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani disposto, anche in questo caso, sulla base di provvedimenti del sindaco.

Tali ordinanze, più volte reiterate, hanno fatto si che un servizio, inizialmente previsto per 150 giorni, sia stato di fatto prorogato, alla stessa ditta, per circa due anni, in piena elusione dei principi di trasparenza e di libera concorrenza previsti anche dalla normativa di livello comunitario.

Ulteriori concreti elementi che evidenziano una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati sono emersi dall'esame delle procedure concernenti liquidazioni economiche in favore di soggetti bisognosi.

La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo che, sebbene il regolamento dell'ente preveda che l'assistenza economica straordinaria sia un intervento una tantum, rivolto a nuclei familiari che si trovano in difficoltà, il sindaco del comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha effettuato, in più tempi, svariati mandati di pagamento in favore di diversi soggetti riconducibili alla locale cosca, alcuni dei quali indagati per il reato di associazione di stampo mafioso e non in condizioni di difficoltà.

In relazione a tali elargizioni economiche fonti tecniche di prova hanno inoltre rivelato come, nel corso di un incontro organizzato da un soggetto appartenente alla locale cosca mafiosa per ottenere, attraverso il sindaco, il pagamento di una tangente estorsiva dalla società che gestisce la discarica, quest'ultimo avesse suggerito di depositare presso l'amministrazione comunale una dichiarazione a nome di una persona anziana bisognosa in modo che il comune erogasse in suo favore una somma a titolo di sostentamento.

Concorre a delineare il quadro di cointeressenze tra amministrazione e locale criminalità l'esame dell'attività svolta presso l'ufficio tecnico dalla quale sono emerse una sostanziale assenza di attività concessoria in materia edilizio-urbanistica nonché la mancanza di attività di controllo del territorio e l'assenza della correlata applicazione di procedimenti sanzionatori.

Emblematica in tal senso la vicenda relativa alla villetta abusiva di proprietà di uno stretto parente del sindaco ritenuto, come già evidenziato, l'attuale capo della locale cosca mafiosa, per il quale l'amministrazione in carica non solo non ha provveduto, pur essendone a conoscenza, a sanzionare l'abusivismo in corso, ma ha oltretutto disposto, nei pressi dell'abitazione, l'installazione di fari per implementare l'impianto di illuminazione pubblica già esistente, con ulteriori costi a carico del comune.
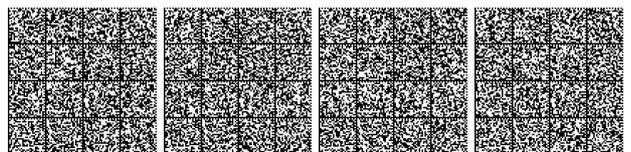
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di Mazzarrà Sant'Andrea, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 8 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Messina

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Prot. N. N.C./2015/Area I

All. 1

Messina, 15 luglio 2015

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
Gabinetto

ROMA

OGGETTO: Comune di Mazzarrà Sant'Andrea. Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Con decreto n. 96315/2014/Area I in data 19 dicembre 2014, rimodulato il 15 gennaio successivo, ho disposto, su delega del Sig. Ministro, l'accesso presso il Comune di Mazzarrà S. Andrea ai sensi dell'art. 143 comma 2, del Decreto L.vo n. 267/2000, al fine di accertare eventuali fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso all'interno dell'apparato politico e amministrativo dell'Ente.

La Commissione d'indagine ha fatto pervenire una articolata ed esaustiva relazione di n. 767 pagine - supportata da tutta la documentazione acquisita in fase istruttoria, sia in forma cartacea che digitale - nella quale sono state indicate le principali e più rilevanti risultanze scaturite dall'accesso.

Nel rassegnare le proprie conclusioni, la Commissione ha proceduto ad una valutazione complessiva degli accertamenti compiuti, ritenendo che gli elementi acquisiti debbano essere considerati nel loro insieme anche ai fini della tutela dell'intera amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata.

In tale prospettiva, particolare attenzione è stata riservata alla puntuale analisi del contesto ambientale e criminale nonché alla posizione dei singoli amministratori e dipendenti comunali.

È stata poi presa in considerazione la funzionalità degli uffici comunali e degli stessi organismi elettivi, verificando non solo le criticità già rappresentate a codesto Gabinetto nella richiesta di delega "ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento", ma anche ulteriori, significative circostanze emerse nel corso dell'attività di accesso.

Ha poi formato oggetto di approfondimento la questione riguardante la gestione delle somme spettanti al Comune a titolo di "equo indennizzo" per lo sversamento dei rifiuti nella discarica di Contrada Zuppà, sita nel territorio comunale, anche alla luce del fatto che Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, nonostante abbia potuto contare, nell'ultimo decennio, su un introito annuo pari in media a circa un milione e mezzo di euro, attualmente si trova sull'orlo dei dissesto finanziario.

Come ampiamente evidenziato nel corso della relazione, la storia del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea è stata tristemente caratterizzata dalla presenza della potente cosca mafiosa c.d. "dei Mazzaroti" facente parte di "Cosa Nostra" barcellonese, dapprima capeggiata da ...*omissis*...., ora collaboratore di giustizia, e successivamente diretta da...*omissis*...., ritenuto "uomo d'onore" di Cosa Nostra ed in stretto contatto con le cosche catanesi e palermitane.

L'esistenza di tale associazione di tipo mafioso è stata attestata nelle diverse operazioni di Polizia che si sono succedute nel comprensorio sin dagli anni '90, da "Mare Nostrum" del 1994 a "Gotha 4" del 2013 e, più di recente, nell'operazione "Gotha V" condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina.

Un prezioso contributo è stato fornito dalla collaborazione con la giustizia di esponenti di primo piano della cosca quali...*omissis*...., ...*omissis*...., ...*omissis*.... ed ...*omissis*...., che hanno anche indicato l'attuale organigramma della cosca mafiosa dei "Mazzaroti".

Nella relazione viene poi messo in chiara evidenza come gli interessi della mafia su quel territorio siano cresciuti in maniera esponenziale con la costruzione della discarica per la raccolta dei rifiuti, che ha determinato un flusso di denaro senza precedenti, intercettato dagli esponenti della cosca anche in virtù delle omissioni e, in alcuni casi, delle collusioni dei rappresentanti della parte pubblica della società mista.

Gravi e perduranti nel tempo sono state le conseguenze della cennata invadenza della criminalità sul piano della sicurezza pubblica, che ha fatto registrare omicidi (si fa riferimento agli agguati mafiosi nei quali sono stati uccisi ...*omissis*.... il 22.8.2006 ed il 12.4.2011) e numerosi atti intimidatori (colpi d'arma da fuoco, incendi, danneggiamenti) che hanno creato forte allarme sociale ed hanno avuto come obiettivo, oltre che le società operanti nella discarica, anche gli amministratori del Comune di Mazzarrà S. Andrea.

Al fine di rendere l'attività d'indagine pertinente e conforme al dettato normativo e agli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in materia, la Commissione ha effettuato verifiche volte ad accertare l'eventuale discontinuità dell'attuale Amministrazione rispetto alle attività delle amministrazioni comunali succedutesi negli anni a Mazzarrà S. Andrea, che hanno subito un forte condizionamento dalle locali consorterie criminali, intervenute nella fase di formazione del consenso elettorale alterando i normali meccanismi democratici e quelli di nomina degli amministratori.

A tale riguardo, è stato fatto riferimento alla figura dell'ex Sindaco ...*omissis*...., che ha retto le sorti del comune di Mazzarrà S. Andrea per dieci anni, dal 2002 al 2012, indagato ai sensi dell'art. 416-*ter* nell'operazione di polizia nota come "GOTHA III", che ha colpito elementi di vertice della famiglia mafiosa c.d. "dei barcellonesi".'

La vicenda che ha riguardato il ...*omissis*.... è stata oggetto anche delle attività di indagine che hanno determinato l'arresto di 22 persone il 16.04.2015 all'esito dell'operazione antimafia "GOTHA V" nel cui ambito veniva allo stesso contestato di aver promesso, ed in parte consegnato somme di denaro a componenti della "famiglia barcellonese" ed in particolare di quella sua articolazione denominata dei "Mazzaroti".

Degna di rilievo anche la figura dell'altro ex Sindaco ...*omissis*...., rinviato a giudizio per i reati previsti dagli artt. 110 e 416 bis c.p. nell'ambito del procedimento penale denominato Operazione Vivaio: con sentenza di primo grado del 28 marzo 2012 è stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, ridotta a otto anni con sentenza del marzo 2014 nel processo di appello.

Gli elementi acquisiti nel corso dell'accesso inducono a ritenere che l'azione amministrativa dell'attuale sindacatura, insediatasi oltre tre anni fa, non soltanto non ha denotato - come avrebbe dovuto avendo piena consapevolezza delle vicende giudiziarie che hanno riguardato i predecessori - una sostanziale discontinuità rispetto al passato (anche alla luce di quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza mediante una concreta attività amministrativa quale contributo nella lotta alla criminalità organizzata) ma che, invece, abbia garantito una sostanziale continuità con il passato sia indebolendo fortemente i meccanismi
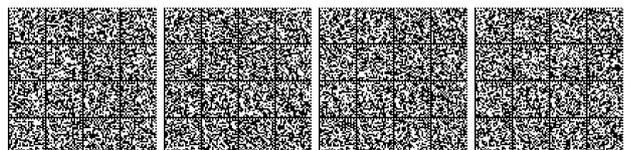
democratici interni all'amministrazione comunale che mantenendo in vita l'intreccio mafia - politica che aveva caratterizzato le precedenti consiliature.

Allo scopo di valutare eventuali collegamenti con esponenti della criminalità organizzata o condizionamenti derivanti anche dall'aver subito gravi atti di intimidazione, la Commissione ha effettuato una disamina della posizione degli amministratori e dei consiglieri eletti nelle ultime due competizioni elettorali, alcuni dei quali sono stati destinatari di minacce ed atti intimidatori che denotano l'esistenza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

È stata, inoltre, oggetto di particolare disamina la situazione che riguarda l'attuale Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, ...*omissis*...., il quale è fratello di ritenuto attuale reggente della cosca mafiosa dei "mazzaroti" ed attualmente detenuto in quanto arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia "Gotha V", il 16.04.2015, per i reati di associazione mafiosa e detenzione illegale di armi. Inoltre lo stesso Sindaco è indagato in cinque procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, per reati che vanno dal peculato al furto aggravato ed alla tentata concussione in concorso.

In merito al ruolo del Sindaco ed ai suoi stretti rapporti con la cosca mafiosa dei "...*omissis*...." guidata dal fratello ...*omissis*...., si richiama quanto affermato recentissimamente dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Messina, Dott. Guido LO FORTE [1]: "...*omissis*...., Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea è stato di recente indicato dal collaboratore di giustizia ...*omissis*.... come un soggetto stabilmente in contatto con alcuni autorevoli esponenti del sodalizio mafioso dei "Mazzaroti"(*).

E la circostanza che ...*omissis*.... sia "stabilmente in contatto con alcuni autorevoli esponenti del sodalizio mafioso dei Mazzaroti" determina che egli non si limita a promettere ed organizzare strategie per garantire proventi illeciti alla cosca, ma provvede direttamente a favorirli con erogazioni di denaro provenienti dalle casse comunali.

Infatti, dagli accertamenti posti in essere dalla Commissione d'indagine risulta che in favore ...*omissis*.... - così come di altri soggetti facenti parte della cosca mafiosa dei "Mazzaroti" - il Sindaco ...*omissis*.... ha erogato somme di denaro motivandole come "liquidazione assistenza economica straordinaria" in favore di "persone bisognose".

In particolare al Sindaco ...*omissis*.... viene contestato il reato di peculato in un procedimento che vede il concorso di ...*omissis*.... e ...*omissis*...., rispettivamente, all'epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Presidente della ...*omissis*....., società che si occupa della gestione della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea.

Inoltre, presso il Tribunale di Patti (ME) a carico del predetto è in corso il giudizio per il reato di tentata violenza privata, che vede quale persona offesa il Sindaco del Comune di Oliveri al ...*omissis*.... viene contestata una condotta finalizzata ad influenzare il voto di ...*omissis*.... in merito alle votazioni del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della società ...*omissis*....

In merito alle singole posizioni degli Amministratori comunali appare utile richiamare alcune vicende di particolare interesse.

...*omissis*...., Assessore alle ...*omissis*..., è coniugata con ...*omissis*...., con precedenti penali e di polizia per truffa, danneggiamento, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ...*omissis*.... compare anche negli atti dell'operazione antimafia "Gotha IV" per la sua contiguità con ambienti mafiosi di Mazzarrà S.Andrea ed i suoi stretti rapporti con ...*omissis*.... allorquando questi era il boss dei "Mazzaroti".

L'assessore ...*omissis*...., inoltre, è cugina in primo grado di ...*omissis*...., detto "...*omissis*.... ", pregiudicato, ritenuto affiliato unitamente a ...*omissis*.... alla cosca mafiosa dei "Mazzaroti" gravitante nella "Cosa Nostra" di Barcellona Pozzo di Gotto. Il 16.4.2015 entrambi sono stati arrestati dal locale Commissariato P.S. nell'ambito dell'operazione antimafia "Gotha V".

...*omissis*...., componente del decaduto Consiglio comunale, è cognato di ...*omissis*...., attualmente detenuto per associazione mafiosa in quanto arrestato il 10.07.2013 nell'ambito dell'operazione antimafia "Gotha IV" della Direzione Distrettuale antimafia di Messina.

...*omissis*...., componente del decaduto Consiglio comunale, è figlio di ...*omissis*.... arrestato il 10.07.2013 per il reato di associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione antimafia "Gotha IV" della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, sottoposto il 29.7.2014 al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione e nuovamente arrestato il 16.4.2015, dal Commissariato P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione di misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Messina nel p.p. "Gotha V" per il reato di associazione mafiosa armata.

...*omissis*.... componente del decaduto Consiglio comunale, è coniugata con ...*omissis*...., già condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 17.10.2011 per il reato di associazione mafiosa quale appartenente alla cosca mafiosa dei "Mazzaroti", in atto detenuto in regime ex art. 41 bis O.P. a seguito di condanna da parte della Corte d'Assise d'Appello di Messina per il reato di associazione mafiosa e per l'omicidio di ...*omissis*...., commesso in Mazzarrà Sant'Andrea il 22.8.2006.

Anche per i dipendenti comunali attualmente in servizio presso il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea sono stati effettuati accertamenti in merito alle vicende giudiziarie, agli atti intimidatori denunciati ed ai rapporti di parentela con soggetti pregiudicati.

Particolare attenzione merita ...*omissis*...., divenuto Responsabile dell'Area ...*omissis*... del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea a seguito dell'arresto, il 25.7.2012 del precedente responsabile, ...*omissis*...., destinatario dell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Messina il 18.07.2012 nell'ambito dell'operazione antimafia "GOTHA III" e condannato alla pena di sette anni di reclusione per il reato di concorso in associazione mafiosa, con la recente sentenza emessa il 30.3.2015 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini del procedimento "GOTHA III", il geometra ...*omissis*.... già dal 2000 e per l'intero decennio successivo avrebbe stretto un vincolo con i vertici della mafia barcellonese, garantendo l'aggiudicazione degli appalti pubblici ad imprese "gradite" ed indicando alla "famiglia" mafiosa barcellonese le imprese da sottoporre ad estorsione o comunque da avvicinare per assoggettarle al sistema delle tangenti, ottenendo in cambio benefici economici con elargizioni dirette di denaro.

Il ...*omissis*.... è cugino acquisito di ...*omissis*...., capo storico della cosca mafiosa dei "Mazzaroti" divenuto dal dicembre 2010 collaboratore di giustizia, con il quale intratteneva stretti rapporti.

Infatti il ...*omissis*.... è coniugato con ...*omissis*.... (figlia di ...*omissis*.... fratello di padre del collaboratore di giustizia), ...*omissis*... del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

Nel trattare le posizioni dei dipendenti, è stata evidenziata la posizione di ...*omissis*....", addetta all'ufficio ...*omissis*... con la mansione di ...*omissis*..., la quale è stata attenzionata nel corso delle indagini relative all'operazione antimafia "TORRENTE" per i particolari rapporti che intratteneva con il capo mafia ...*omissis*.... dei cui favori ha goduto anche allo scopo di conseguire illegittimamente degli esami universitari.

Presso il comune di Mazzarrà S. Andrea presta servizio anche ...*omissis*...., con la mansione di ...*omissis*..., padre di ...*omissis*...., attuale Sindaco, e di ...*omissis*.....

L'indagine svolta dalla Commissione ha poi consentito di accertare come l'Ente locale presenti gravi e persistenti disfunzioni - sia per quanto attiene agli organismi elettivi, sia con riferimento alla funzionalità degli uffici comunali - che hanno permesso il consolidamento di un sistema di diffusa illegalità, alimentato non solo dalla convinzione di avere garantita l'impunità (basti pensare all'assenza, quantomeno nell'ultimo quinquennio, di qualsiasi procedimento disciplinari o anche gli inesistenti controlli interni) ma anche dall'opinione che fosse inutile, anzi controproducente, assolvere correttamente ai propri doveri di ufficio.

Tale circostanza vale ad evidenziare uno degli aspetti di maggiore criticità riscontrato dalla Commissione, ovvero l'impropria commistione di ruoli fra funzioni politiche e funzioni gestionali nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

La debolezza dell'apparato burocratico, sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo, ha favorito l'eccessiva ingerenza del Sindaco negli adempimenti di carattere gestionale.

In particolare, i lavori di manutenzione degli impianti comunali (non solo idrici ma anche fognari ed elettrici) sono stati assegnati direttamente dal Sindaco, il servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS. UU. è stato gestito in regime di emergenza ex art. 191 ed, in più, senza avvalersi dell'Ufficio Tecnico nella predisposizione degli adempimenti gestionali.

È stata inoltre riscontrata la quasi totale assenza non solo di attività concessoria in materia urbanistico-edilizia ma anche di correlati procedimenti sanzionatori.

Come per l'Ufficio Tecnico, analogamente desolante è il quadro della funzionalità ascrivibile all'Area economico-finanziaria.

(*) valutazioni riportate nella nota della D.D.A. di Messina del 16.06.9015 indirizzata alla Commissione d'indagine
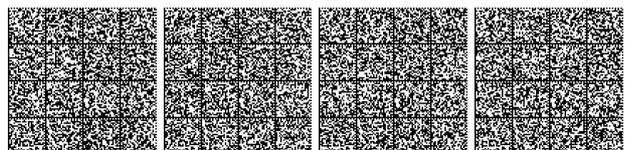
Gli esiti della pur sommaria attività di analisi condotta sui bilanci consuntivi degli ultimi esercizi finanziari evidenziano come il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea abbia una gestione finanziaria assolutamente distante dai più elementari principi di efficacia, efficienza ed economicità.

In particolare, dall'analisi dei documenti di bilancio, emerge come il predetto Ente Locale sia totalmente dipendente dall'entrata proveniente da ...*omissis*...., il cui venir meno ne potrebbe comportare il dissesto finanziario.

Nonostante tale situazione sia conosciuta da anni, è stata riscontrata una sostanziale, colpevole inerzia posta in essere dalle Amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, rispetto ai crediti milionari vantati nei confronti della predetta società.

Inoltre, dall'analisi dei rendiconti annuali, è emersa una scarsissima incidenza dell'attività di riscossione dei tributi, diretta a mantenere il consenso o, meglio, a non scontentare i cittadini meno propensi al rispetto delle regole.

Particolarmente significative, dal punto di vista degli accertamenti esperiti dalla Commissione d'indagine, sono state anche le risultanze emerse dall'analisi dei mandati di pagamento emessi dal Comune con riferimento alle varie tipologie di contributi resi in favore dei cittadini: dall'esame della documentazione acquista è stato rilevato che, in numerose occasioni, sono state concesse erogazioni a soggetti direttamente o indirettamente contigui alla locale criminalità organizzata.

La tendenza del Sindaco ...*omissis*.... ad accentrare in sé funzioni e poteri non riguarda soltanto lo sconfinamento nell'ambito gestionale, ma anche quello proprio di indirizzo politico-amministrativo nell'ambito del quale, già dopo poche settimane dal suo insediamento, ha conseguito un obiettivo, verosimilmente già programmato, di affrancarsi dal dialogo con la minoranza e dallo stesso appoggio della maggioranza consiliare, determinando la decadenza del Consiglio comunale e sottraendosi quindi al controllo affidato a tale organismo collegiale rappresentativo.

In tale contesto significativa valenza acquisisce la singolare vicenda politica registratasi subito dopo le consultazioni amministrative del 6/7 maggio 2012, che hanno portato all'elezione del ...*omissis*.....

Il Consiglio comunale nato dalle elezioni, è stato dichiarato decaduto a distanza di soli tre mesi dall'insediamento a seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri. Le relative funzioni sono state assunte da un Commissario Straordinario, di nomina regionale, destinato a perdurare nell'incarico fino alla fine della sindacatura, e quindi per quasi un quinquennio.

Tale circostanza ha limitato fortemente l'indispensabile dialettica politico-istituzionale tra gli organi dell'Ente democraticamente eletti e ha consentito al Sindaco ...*omissis*.... di "liberarsi" del Consiglio comunale.

La propensione manifestata dal Sindaco ...*omissis*.... ad accentrare in sé funzioni spettanti agli uffici eliminando nel contempo la dialettica con l'organismo consiliare e la funzione di controllo a quest'ultimo assegnato, si è manifestata anche con riferimento all'organo esecutivo, sia sotto l'aspetto della composizione (reiterato avvicendamento degli assessori e loro revoca o "dimissionamento") che sotto quello delle attribuzioni (deleghe su materie non particolarmente rilevanti).

L'attuale composizione della Giunta comunale evidenza una ulteriore anomalia rappresentata dalla circostanza che il Sindaco ha riservato per sé le funzioni degli Assessorati più importanti, tranne quella relativa ai Lavori Pubblici, delegata (ma solo formalmente) al Vice Sindaco.

La Commissione d'indagine ha poi sottolineato come il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea abbia un ruolo prevalente nella gestione della ...*omissis*...., detenendo la maggioranza del capitale di parte pubblica ed avendo poteri statutari in materia di designazione e conseguente nomina della maggioranza degli organismi deputati al governo della società.

I rapporti tra il Comune e la società assumono particolare rilievo perché proprio in essi sono insite quelle condotte ed omissioni che comprovano l'esistenza di collegamenti e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito di mi sistema diretto a garantire la spartizione, anche per finalità correttive, tra parte privata, parte pubblica e criminalità organizzata del notevole flusso di denaro che per anni ha interessato la società.

Il Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha un ruolo preponderante nella nomina dei componenti degli organismi di rappresentanza e gestione della società.

Infatti, lo statuto societario prevede che il Consiglio di Amministrazione, eletto formalmente dall'Assemblea dei soci, venga designato per la maggioranza dalla parte pubblica e precisamente tre Consiglieri oltre il Presidente su sette componenti.

In particolare il Sindaco di Mazzarrà Sant'Andrea propone direttamente la nomina di un componente con l'incarico di Presidente, mentre gli altri tre componenti di parte pubblica devono essere proposti dall'Assemblea dei Sindaci, all'interno della quale ovviamente il ruolo dominante spetta sempre al Sindaco di Mazzarrà per effetto della schiacciante maggioranza di cui dispone.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Sindaco, a sua volta, indicherà il Direttore Generale.

La medesima parte pubblica, inoltre, designa due componenti su tre del Collegio Sindacale tra cui il Presidente, nonché i due componenti dell'Organismo di Vigilanza mentre il Presidente viene nominato dalla parte privata.

Tale meccanismo ha comportato che gli organismi societari sono direttamente influenzati sin dalla loro nomina, e quindi anche durante la gestione degli affari societari, dalle vicende politiche che interessano il Comune di Mazzarrà S. Andrea in quanto diventa fondamentale chi andrà a ricoprire l'incarico di Sindaco.

Dalle attività di indagine delle Forze di Polizia operanti sul territorio, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e confermate dagli esiti dei processi è emerso che la società ...*omissis*.... nel corso degli anni e sin dalla sua costituzione, ha provveduto tramite i suoi rappresentanti al pagamento di tangenti alla cosca mafiosa dei "Mazzaroti".

E gli interessi della mafia sul territorio di Mazzarrà Sant' Andrea si sono accresciuti in maniera esponenziale proprio con la costruzione della discarica per la raccolta dei rifiuti di c.da Zuppà, che ha determinato un flusso di denaro senza precedenti, intercettato dagli esponenti della cosca, i quali hanno inoltre potuto godere di affidamenti di lavori all'interno del sito della discarica e di facili, quanto fittizie, assunzioni di affiliati, il cui stipendio - corrisposto senza alcuna prestazione lavorativa - rappresentava, anch'esso, il provento di approcci estorsivi.

Diversi, infatti, sono gli affiliati alla cosca mafiosa dei "Mazzaroti" che sono stati assunti alle dipendenze delle società, tra cui il fratello dell'attuale Sindaco, ...*omissis*.... L'illecita, gestione finanziaria della ...*omissis*.... trova riscontro, poi, non solo con riferimento alle tangenti estorsive pagate alla mafia ma anche per quanto riguarda il sistema finalizzato alla corruzione di funzionari regionali come emerge dagli atti del procedimento penale instaurato presso la Procura di Palermo a carico ...*omissis*.... e di ...*omissis*.... (già Amministratore Delegato della ...*omissis*....) e ...*omissis*.... - Consulente della medesima società (seppur allo stato non formalmente indagati) ed i loro rapporti con un funzionario dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Ulteriore conferma delle reiterate violazioni di regolamenti e leggi (anche penali) poste in essere dalla società ...*omissis*.... emerge dalla circostanza che la discarica dei rifiuti di Mazzarrà Sant'Andrea è attualmente chiusa in quanto sottoposta a sequestro penale ex art.321 c.p.p. il 3.11.2014, su provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento penale a carico di ...*omissis*.... e ...*omissis*.....

Agli indagati vengono contestati una serie di reati commessi in violazione di norme edilizie ed in materia di raccolta, smaltimento e gestione in discarica di rifiuti non pericolosi "ulteriori rispetto ai limiti quantitativi di rifiuti abbancabili".

L'intreccio tra la parte pubblica e quella privata ha da sempre rappresentato una forte criticità nella gestione della società a partecipazione pubblica ...*omissis*.... determinando il mantenimento di una situazione di "disordine" organizzativo e gestionale che ha riguardato entrambi gli enti, sia la società mista che il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

Sintomatica è l'inerzia delle Amministrazioni comunali rispetto ai crediti milionari vantati nei confronti della ...*omissis*....., che ha determinato la perdita, da parte del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, di un credito nei confronti della società partecipata pari ad € 12.758.232,31.

Sin dall'inizio la gestione della discarica dei rifiuti di Mazzarrà Sant'Andrea, è stata caratterizzata dalla tendenza dei diversi soggetti che si sono alternati alla guida della società di gestione a scendere a patti con la criminalità organizzata locale, rappresentata dall'agguerrita cosca mafiosa c.d. "dei Mazzaroti".

Tale circostanza è ormai da considerare un dato consolidato facendo parte delle risultanze dei numerosi processi penali che hanno riguardato tali vicende.
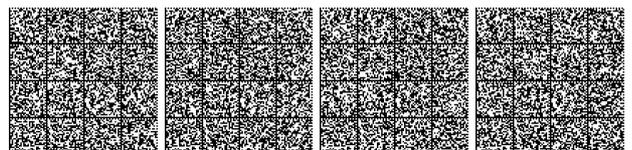
I rappresentanti della società di gestione non soltanto non hanno reagito (rivolgendosi alle Forze di Polizia) agli approcci della mafia locale interessata ad accaparrarsi una parte della torta rappresentata dal notevole flusso di denaro che si muoveva attorno alla discarica, ma hanno aderito alle richieste favorendo in ogni modo gli interessi criminali di cui gli affiliati alla mafia locale erano portatori.

Dalla disamina effettuata dalla Commissione è emerso che tutti i soggetti di vertice della società *...omissis.....*, almeno fino all'anno 2013, abbiano avuto un ruolo nei rapporti con la cosca mafiosa dei "Mazzaroti", rendendosi anche parte attiva nel perseguimento degli interessi dell'organizzazione criminale.

****

Nel corso dell'indagine, dunque, sono emersi concreti e rilevanti elementi che dimostrano, in maniera inequivocabile, l'esistenza di un forte condizionamento da parte della criminalità organizzata nei processi decisionali, sia politici che amministrativi, del comune di Mazzarrà S. Andrea con pregiudizio degli interessi della collettività e violazione di fondamentali principi costituzionali in materia di buon andamento, imparzialità e libera concorrenza, unitamente a reiterati violazioni di leggi e regolamenti, tenuto conto, per un verso, della "accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata nel territorio" e, per l'altro, delle "precarie condizioni di funzionalità dell'ente locale" (Consiglio di Stato, IV , n. 1004/2007), nonché del condizionamento, patito o condiviso, manifestatosi nei diversi settori comunali, in prevalenza mediante omissioni e tramite collegamenti diretti e indiretti intrattenuti con esponenti criminali locali.

A questo punto, richiamando integralmente il contenuto della prefettizia n. 1418/2014/Area I del 2 dicembre 2014, con cui è stata chiesta la nomina della Commissione d'indagine, nonché le conclusioni della relazione finale, ritengo doveroso proporre, perché imposto dagli elementi acquisiti, lo scioglimento del Consiglio comunale di Mazzarrà S. Andrea, unitamente ad ogni provvedimento da adottare nei confronti dei dirigenti interessati, idoneo a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente.

Tali provvedimenti, a mio parere, potranno inoltre svolgere quella funzione di tutela e difesa dei componenti degli organi comunali richiamata più volte dalla giurisprudenza amministrativa rispetto a condizionamenti diretti o indiretti della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui, loro malgrado, possano essere, ed in alcuni casi già sono, vittime in ragione degli evidenti interessi che la stessa nutre nei confronti del Comune di Mazzarrà S. Andrea.

Dette misure si rendono assolutamente necessarie e non rinviabili anche allo scopo di evitare ogni ulteriore forma di permeabilità dell'Ente Locale rispetto all'influenza della mafia.

Il contenuto della relazione d'accesso è stato esaminato in occasione dell'odierna riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica integrato a norma del comma 3 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, i cui componenti hanno all'unanimità condiviso le valutazioni e le conclusioni cui è pervenuta la Commissione d'indagine.

Tanto rassegno per le valutazioni di codesto Ministero, precisando che la presente relazione viene inviata nel rispetto del termine temporale previsto dal dettato normativo dell'art. 143 soprarichiamato.

Il Prefetto: TROTTA

15A08143

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2015.

Modifica del decreto 7 maggio 2008, recante: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 20.389.464,30.». (Decreto n. 1543).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca», in particolare l'Allegato 1 punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca competente in materia di "Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale";

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Vista il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo

sviluppo e l'equità sociale", ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C323/01" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli artt. 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, "Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, "Misure in materia di istruzione, università e ricerca", ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 911, presentata in data 30 gennaio 2004, dalla Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed Srl, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 7 maggio 2008, prot. 496, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l., per un importo totale pari a € 3.113.150,00, di cui € 1.444.650,00 in forma di contributo nella spesa ed € 1.668.500,00 in forma di credito agevolato;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 13 aprile 2011;

Considerato che non sono state effettuate erogazioni;

Vista la nota del 22 maggio 2015, pervenuta in data 29 maggio 2015, prot. n. 11208, l'istituto convenzionato ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca, non risulta soddisfatto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 7 maggio 2008, prot. n. 496, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 911 presentato dalla Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale del 7 maggio 2008, prot. 496, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale del 7 maggio 2008, prot. 496, per il progetto n. 911 presentato dalla Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed srl, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 303.650,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 303.650,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3788

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 911

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 911 del 30/01/2004 Comitato del 20/03/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Caratterizzazione dei meccanismi molecolari che regolano la crescita e la chemioresistenza delle neoplasie cerebrali primitive finalizzata al "Design" ed alla produzione di nuovi farmaci antitumorali.

Inizio: 01/07/2007

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.R.L.
POZZILLI (IS)

- Costo Totale ammesso Euro 3.277.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.277.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 481.000,00	€ 0,00	€ 481.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 2.196.000,00	€ 0,00	€ 2.196.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.277.000,00	€ 0,00	€ 3.277.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 911

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.141.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.972.150,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

15A08145

DECRETO 9 luglio 2015.

Modifica del decreto 30 dicembre 2005, recante: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 10.936.300,00.». (Decreto n. 1544).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'Università e della Ricerca»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli artt. 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 10491, presentata in data 10 agosto 2001, dalla Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l., ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 30 dicembre 2005, prot. 3338, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l., per un importo totale pari a € 4.750.000,00, di cui € 2.227.500,00 in forma di contributo nella spesa ed € 2.522.500,00 in forma di credito agevolato;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 26 novembre 2009;

Considerato che non sono state effettuate erogazioni;

Vista la nota del 22 aprile 2015, pervenuta in data 28 aprile 2015, prot. n. 9190, l'istituto convenzionato ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale n. 3338 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10491 presentato dalla Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 3338 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 3338 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 10491 presentato dalla Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l., per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 225.000,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 450.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3789

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 10491

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10491 del 10/08/2001 Comitato del 17/11/2010

• Progetto di Ricerca

Titolo: Messa a punto di nuove strategie terapeutiche mediante l''uso di cellule staminali da tessuto emopoietico.

Inizio: 02/01/2002

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.R.L.
POZZILLI

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici nell'isolamento caratterizzazione e utilizzazione di cellule staminali.

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.R.L.
POZZILLI (IS)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.000.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.500.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	500.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.550.000,00	€ 0,00	€ 3.550.000,00	€ 500.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 950.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 4.500.000,00	€ 500.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 10491

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.002.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.752.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	250.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.972.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.747.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	225.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

15A08146

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 giugno 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Silglif CL Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 24 aprile 2015 dall'impresa Adama Deutschland GmbH, con sede legale in Edmund - Rumpler - Strasse, 6, D-51149 Köln (Germania), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato
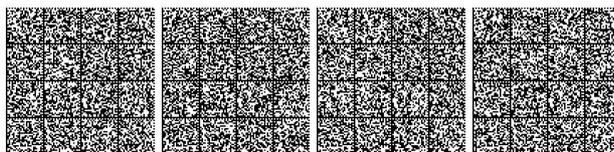
SILGLIF CL PLUS, contenente la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Gliphogan top CL registrato al n. 15096 con decreto direttoriale in data 19 ottobre 2011, modificato successivamente con decreto in data 16 febbraio 2015, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gliphogan top CL registrato al n. 15096;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Adama Deutschland GmbH, con sede legale in Edmund - Rumpler - Strasse, 6, D-51149 Köln (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SILGLIF CL PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 500; L 1 - 5 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Adama Agan Ltd, Ashdod 77102 (Israele);

Monsanto Europe S.A./N.V. B-2040 Antwerp (Belgio);

Chemark Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16387.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 12 giugno 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

SILGLIF CL PLUS

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI. TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

SILGLIF CL PLUS
Registrazione del Ministero della Salute n.
Composizione
Glifosate acido puro 30,8 g (=360 gl)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO:
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria
Distribuito da
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20
Partita n °vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
SILGLIF CL PLUS è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
SILGLIF CL PLUS non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha di acqua . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con SILGLIF CL PLUS, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,
AVVERTENZE:
* Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.
* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : *Alopecurus* sp. (Coda di volpe), *Avena* sp. (Avena), *Lolium* sp.(Loglietto), *Mercurialis* sp (Mercorella)., *Poa* sp. (Fienarola), *Oriza sativa* var. *silvatica* (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus* sp. (Amaranto), *Calendula* sp. (Calendula), *Chenopodium* sp.(Farinaccio), *Orobanche* (Succhiamele), *Portulaca* sp. (Porcellana comune), *Raphanus* sp. (Rafano), *Senecio* sp. (Senecio), *Sinapis* sp. (Senape), *Stellaria* sp. (Centocchio), *Veronica* sp. (Veronica)
Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : *Agropyron repens* (Gramaccia), *Carex* sp. (Carice), *Cirsium* sp (Cardo campestre)., *Euphorbia* sp. (Euforbia), *Glyceria* sp. (Gramignone), *Hipericum* sp. (Iperico), *Leersia oryzoidea* (Asperella), *Phalaris* sp. (Falaride) , *Rumex* sp. (Romice), *Sonchus* sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : *Alisma* sp. (Piantaggine d'acqua), *Asfodelus* sp. (Asfodelo), *Butomus* sp. (Giunco fiorito), *Cyperus* sp. (Cipollino), *Ferula* sp. (Ferula), *Juncus* sp. (Giunco), *Nardus* sp. (Nardo), *Scirpus* sp. (Scirpo), *Sparganium* sp. (Coltellaccio), *Tussilago* sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : *Agrostis* sp. (Capellini dei campi), *Alium* sp. (Aglio selvatico), *Artemisia* sp. (Assenzio selvatico), *Arundo* sp. (Canna selvatica), *Cynodon* sp. (Gramigna) , *Eracleum* sp. (Panaceo), *Glechoma* sp. (Ellera), *Oxalis* sp. (Ossalide), *Paspalum* sp., *Phragmines* sp. (Cannuccia), *Pteridium* sp. (Felce), *Ranunculus* sp. (Ranuncolo), *Rubus* sp. (Rovo) , *Tipha* sp. (Tifa), *Urtica* sp. (Ortica).
10 L/ha : *Aristolochia* sp. (Aristolachia), *Clematis* sp. (Clematide), *Convolvulus* sp. (Vilucchio), *Rubia peregrina* (Robbia).
Arbusti:
4 – 6 l/ha: *Acer* sp. (Aceri), *Fraxinus* sp. (Frassino), *Genista* sp. (Ginestra), *Salix* sp. (Salice), *Sambucus* sp.(Sanbuco) , *Vaccinum* sp (Mirtillo)
10 l/ha: *Calluna* sp. (Brugo), *Cistus* sp. (Cisto), *Erica* sp. (Erica), *Lonicera* sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÁ: Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

1 2 GIU. 2015

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 GIU. 2015"

SILGLIF CL PLUS

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

SILGLIF CL PLUS
Registrazione del Ministero della Salute n ...
Composizione
Glifosate acido puro 30,8 g (=360 gl)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO:
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd, Ashdod 77102 (Israele)
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
CHEMARK Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l - Milano (MI)

Confezioni: ml 100
Partita n °vedi timbro

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

15A08096

DECRETO 13 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dirager SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 6 febbraio 2015 dall'impresa I.B.G. srl con sede legale in Genova, via B. Bosco 57/3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DIRAGER SL contenente la sostanza attiva acido 1-naftilacetico (1 – *NAA)*, uguale al prodotto di riferimento denominato Dirager registrato al n. 7411 con decreto direttoriale in data 18 febbraio 1988, modificato successi-

vamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 luglio 2012, dell'Impresa Gobbi legge n. srl con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57/3;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Dirager registrato al n. 7411;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa I.B.G. srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione del 5 agosto 2011 che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi del Reg (UE) 787/2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l'Impresa I.B.G. srl con sede legale in Genova, via B. Bosco n. 57/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIRAGER SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 150 - 300 - 500 - 750 - 1000.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: L.Gobbi s.r.l.- Campo Ligure (GE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16338.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

DIRAGER SL

FITOREGOLATORE DIRADANTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA

COMPOSIZIONE
NAA puro... g 3,3 (37 g/l)
Bagnante e solvente stabilizzante.. q.b. a g. 100

Contenuto netto: 150 - 300 - 500 - 750 - 1000 ml

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

I.B.G. s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova (GE) - Italia
Tel. 010 589145

Distribuito da: **L.Gobbi S.r.l.**
Via Vallecalda 33, 16013 Campo Ligure (GE) – Italia
Tel.: 010 920395

Officina di produzione: L.Gobbi S.r.l.- Campo Ligure (GE)

® Marchio registrato della L. Gobbi S.r.l. - Genova
Reg. N° ..... del .... del Min.San.

Partita N° Vedasi sigla

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il **Dirager SL** è un fitoregolatore liquido a base di NAA ad azione diradante. Questo prodotto può essere impiegato in una fase di sviluppo avanzata e cioè quando il frutticino centrale del mazzetto ha raggiunto un diametro di 10 - 12 mm. circa. Il Dirager è efficace su pomacee. Si diluiscono 30 - 50 ml. di prodotto in 100 litri d'acqua e si irrora la chioma dell'albero, soprattutto la metà superiore. Le condizioni ottimali per il trattamento sono: temperatura compresa tra i 10° e 25° C, alto grado di umidità e poco vento. Non occorre l'aggiunta di un bagnante in quanto già incluso nella composizione del formulato.

Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Sospendere il trattamento 7 gg prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso DA NON VENDERSI SFUSO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 LUG. 2015

15A08095

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 giugno 2015.

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati IV e III-*ter* del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante «Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-*ter*, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;

Considerato che sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio 2014, risulta pubblicato l'«Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-*ter*, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'art. 10 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, gli allegati IV e III-*ter* del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-*ter* della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, C 46, del 18 febbraio 2014:

a) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative» è sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) l'allegato III-*ter*, recante «Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico», è sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo, entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3233

ALLEGATO *1*

ALLEGATO IV

(allegato II direttiva 1999/62/CE)

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 7

	Fino a tre assi	Quattro o più assi
EURO 0	1 381	2 315
EURO I	1 201	2 004
EURO II	1 045	1 743
EURO III	908	1 515
EURO IV e meno inquinanti	826	1 378

Mensile e settimanale

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle Infrastrutture.

Giornaliero

L'importo giornaliero a carico dell'utente è uguale per tutte le categorie di autoveicoli e ammonta a 12 Euro.

ALLEGATO *2*

ALLEGATO *III ter*

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro	Strade suburbane (comprese le autostrade)	Strade interurbane (comprese le autostrade)
EURO 0	16,6	12,5
EURO I	11,4	8,3
EURO II	9,4	7,3
EURO III	7,3	6,3
EURO IV	4,2	3,2
EURO V	3,2	2,1
EURO VI dopo il 31 dicembre 2017	0 2,1	0 1,1
Meno inquinanti di EURO VI	0	0

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.

2. **Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico**

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro	Giorno	Notte
Strade suburbane (comprese le autostrade)	1,14	2.08
Strade interurbane (comprese le autostrade)	0,21	0,32

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o 1' "effetto anfiteatro" lo giustifichino.

15A08144

DECRETO 12 ottobre 2015.

Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto l'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni concernente la disciplina delle autoscuole;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni concernente la classificazione degli autoveicoli;

Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni concernente la classificazione dei rimorchi;

Visto l'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, che al comma 2, elenca i veicoli classificati per uso speciale e, inoltre, alla lettera *ii)* stabilisce che oltre a quelli espressamente indicati nella norma, possono essere riconosciuti anche «altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)»;

Visto l'art. 204, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 7-*bis*, comma 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che «I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera *ii)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ...;

Tenuto conto della necessità di provvedere ad emanare disposizioni conformi al disposto normativo di cui al citato art. 7-*bis*, comma 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione individuando le caratteristiche dei veicoli delle autoscuole delle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3 e O4 al fine di classificarli veicoli per uso speciale;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche dei veicoli ad uso speciale autoscuola

1. I veicoli per uso autoscuola sono classificati per uso speciale.

2. Sono considerati per uso speciale autoscuola i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno per la frizione e per il freno, se dotati di cambio manuale quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ovvero se equipaggiati con doppio comando almeno per il freno nel caso in cui siano dotati di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del predetto allegato. L'installazione dei doppi comandi deve essere annotato nella carta di circolazione.

3. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 2 è annotata l'installazione dei doppi comandi e deve essere iscritto «USO SPECIALE AUTOSCUOLA».

4. Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie O2, O3 e O4 abbinati a veicoli di cui al comma 2.

5. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 4 deve essere indicato «USO SPECIALE AUTOSCUOLA. RIMORCHIO ABBINABILE ESCLUSIVAMENTE A VEICOLO USO SPECIALE AUTOSCUOLA».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2015

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

15A08167

DECRETO 23 ottobre 2015.

Abrogazione del decreto n. 36 del 29 dicembre 2005 e ss.mm.ii. in materia di imposizione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea per le rotte minori della regione Sardegna in regime continuità territoriale (CT2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio europeo del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 15, 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche, del Ministro pro-tempore delle
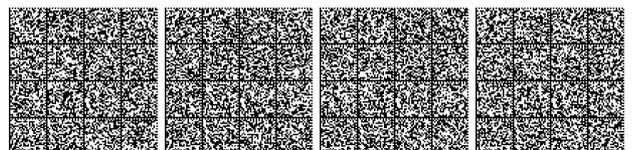
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006, avente per oggetto «Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa»;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di continuità territoriale e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;

Considerato che, gli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa risultano scaduti, ai sensi dell'art. 16 par. 11 del sopracitato Regolamento (CE) n. 1008/2008, dal 26 ottobre 2013;

Visto il decreto ministeriale n. 468 del 27 dicembre 2013 che, a parziale modifica del sopracitato decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, ha previsto la cessazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa;

Visto l'avviso, pubblicato in data 2 dicembre 2014 sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna, rivolto ai vettori comunitari concernente l'accettazione, entro il 16 gennaio 2015, per operare le singole rotte onerate Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, senza compensazione economica e secondo le modalità previste nel decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005;

Considerato che non è pervenuta alcuna formale accettazione per esercire i sopra richiamati collegamenti onerati;

Viste le note n. 6314 e n. 7108, rispettivamente in data 7 luglio 2015 e 29 luglio 2015, con le quali la Regione Sardegna ha rappresentato che la Soc. Meridiana fly, in data 16 gennaio 2015, ha manifestato l'interesse ad istituire servizi aerei in linea con gli oneri di servizio pubblico imposti dal DM n. 36/2005 senza sottoscrivere, peraltro, espressa convenzione e senza uniformarsi alle precise disposizioni del richiamato DM n. 36/2005;

Tenuto conto che la Regione Autonoma della Sardegna, con le anzidette note, ha chiesto alla Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo che siano abrogati gli oneri di servizio pubblico sulle anzidette rotte per restituire le stesse al libero mercato;

Vista la nota prot. n. 3212 del 30 luglio 2015, con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, in aderenza alla richiesta della Regione Sardegna, ha proposto di procedere alla abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa con decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 e successive modifiche;

Ritenuto opportuno restituire al libero mercato le rotte di cui al visto precedente, al fine di consentire, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, ai vettori aerei comunitari di esercitare in regime di libera concorrenza i diritti di traffico sulle anzidette rotte;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 e ss.mm. ii., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006, avente per oggetto «Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 23 ottobre 2015

Il Ministro: DELRIO

15A08192

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Frutta 2000 società cooperativa», in Lanuvio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Frutta 2000 società cooperativa», con sede in Lanuvio (Roma) - (codice fiscale n. 07901201009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M), e ivi domiciliato in via Antonino Pio n. 65.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08116

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Consorzio Global Service - società cooperativa a r. l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visti l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Consorzio Global Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 10721841004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Tonetti, nato a Sutri (Viterbo) il 24 agosto 1954 (codice fiscale TNTCLD54M24L017W), e domiciliato in Roma, piazzale Ezio Tarantelli n. 100.
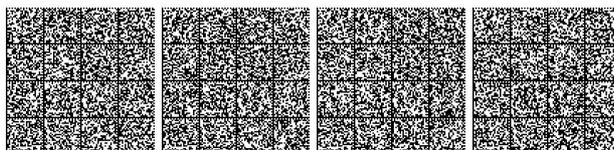
Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08117

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «New Tirreno Trasporti - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «New Tirreno trasporti - Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 10118961001), è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (Viterbo) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale BLLLCU79B23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 132.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08118

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Coop. Pris.ma Punto-IT a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento

di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Pris.Ma Punto-IT a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 08878331001) è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (Viterbo) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale BLLLCU79B23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 132.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08119

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «The Lion Security Services società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il d.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due armi consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "The Lion Security Services Società cooperativa" con sede in Roma (codice fiscale 10330311001) è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.
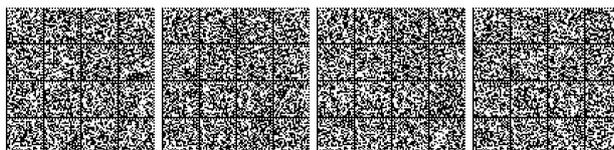
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale BLLLCU79B-23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 132.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 ottobre 2015.

Inserimento del medicinale per uso umano «Cisteamina Cloridrato (Cystadrops)», per uso oftalmico, per l'indicazione terapeutica «prevenzione e rimozione dei depositi corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1387).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici» foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto -legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 30 dicembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2015, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops) come valida alternativa terapeutica nella «prevenzione e rimozione dei depositi corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica»;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco n. 631 del 18 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, concernente l'esclusione dal succitato elenco del medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops), per problematiche sollevate dagli USMAF che di fatto impedivano l'importazione dello stesso medicinale nel territorio italiano;

Visto il ricorso del 13 luglio 2015, con cui la Orphan Europe (Italy) srl, azienda titolare del Cystadrops, ha impugnato la determinazione AIFA n. 631 del 18 maggio 2015 contestando la legittimità dell'esclusione del Cystadrops dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il procedimento avviato dall'Ufficio affari legali dell'AIFA, con cui ha chiesto alla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA di procedere ad un riesame di quanto disposto con la sopra richiamata determinazione AIFA n. 631 del 18 maggio 2015;

Visto il verbale n. 1 della riunione del 12, 13 e 14 ottobre 2015, in forza del quale la Commissione consultiva

tecnico-scientifica dell'AIFA ha dato mandato all'Ufficio affari legali dell'AIFA di procedere ad un confronto con il Ministero della salute al fine di consentire l'importazione dei medicinali inseriti nell'elenco ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, ma non autorizzati nell'Unione europea e non prodotti sul territorio italiano;

Visto il verbale n. 2 della riunione del 12, 13 e 14 ottobre 2015, in forza del quale la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, preso atto degli esiti del confronto tra l'Ufficio affari legali di AIFA e il Ministero della salute, ha confermato il mandato all'Ufficio sperimentazione clinica dell'AIFA di reinserire il farmaco Cystadrops nella lista 648/96;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti che presentino depositi corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica e che lo necessitino, la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso, fornendo altresì le necessarie istruzioni agli USMAF affinché consentano l'importazione del medicinale;

Ritenuto pertanto di reinserire il medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica della «prevenzione e rimozione dei depositi corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica»;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops) è reinserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per uso oftalmico, per l'indicazione «prevenzione e rimozione dei depositi corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica» nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: cisteamina cloridrato (Cystadrops®)

Indicazione terapeutica: prevenzione e rimozione dei depositi corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica.

Criteri di inclusione: tutti i pazienti con diagnosi confermata di cistinosi nefropatica indipendentemente dalla presenza o assenza di depositi di cristalli corneali di cistina.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: il preparato è un collirio ad esclusivo uso oftalmico che va istillato in ambo gli occhi. Si raccomanda di iniziare il trattamento con una goccia in ambo gli occhi 4 volte al dì. La posologia potrà essere adattata alle esigenze del singolo paziente con istillazione di una goccia in ambo gli occhi da 2 a 5 volte al dì.

Per ordinare il farmaco i farmacisti ospedalieri potranno rivolgersi, se ritenuto opportuno, al seguente indirizzo e-mail: direzione@orphan-europe.com

Il trattamento è sia preventivo sia curativo e può essere iniziato prima che venga rilevata la deposizione corneale di cristalli di cistina. Non sono segnalati, allo stato attuale, soggetti non responder.

Il trattamento andrebbe interrotto, a discrezione del clinico, nei casi in cui eventuali eventi avversi siano di tale entità da compromettere i benefici ottenuti con la terapia o la salute del paziente.

Il farmaco dovrà essere utilizzato esclusivamente entro i limiti previsti di conservazione del preparato dal momento dell'apertura della confezione.

La prescrizione del trattamento è di pertinenza specialistica da parte di clinici con una documentata esperienza nel trattamento della cistinosi nefropatica.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6, del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima di ciascun ciclo di trattamento	Ogni 6 mesi	Ogni 12 mesi
Presenza di deposizioni corneali di cristalli di cistina	+	-	+
Effetti indesiderati/ allergie	-	+	+

15A08286

DETERMINA 30 ottobre 2015.

Inserimento del medicinale per uso umano «Vemurafenib (Zelboraf)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, alle seguenti condizioni: vemurafenib è indicato in associazione al cobimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600. (Determina n. 1388).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato l'impegno della ditta alla fornitura gratuita di cobimetinib fino all'autorizzazione in Italia dell'uso in associazione con vemurafenib;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti adulti affetti da melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600 la prescrizione di vemurafenib in associazione al cobimetinib a totale carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente per il vemurafenib;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali vemurafenib viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 16-18 febbraio 2015 - stralcio verbale n. 34;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «vemurafenib (Zelboraf)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica citata in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «vemurafenib (Zelboraf)» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale alle seguenti condizioni:

vemurafenib è indicato in associazione al cobimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600.

Art. 3.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai

criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08287

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 90/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che:

pone a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dei commi 11 e 12 del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare agli Enti finanziati dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affluiscano ad apposito Fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati Enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, recante "procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allegato alla disposizione del Consiglio direttivo 7 maggio 2014, n. 16409, e pubblicato sul sito del medesimo Istituto, il quale, tra l'altro, prevede:

che l'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

che l'Istituto assolve ai propri compiti, tra l'altro, attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato nonché contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e da organizzazioni internazionali, proventi derivanti da attività, redditi del patrimonio, lasciti e donazioni, nonché altre eventuali entrate;

che il Presidente è a capo dell'Istituto e ne ha, tra l'altro, la rappresentanza legale;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista in particolare la delibera 28 gennaio 2015, n. 17 (*G.U.* n. 108/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità sul Programma triennale 2014-2016 del predetto Istituto;

Vista la nota 20 gennaio 2015, n. 472, con la quale il Presidente dell'INFN ha trasmesso, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2015-2017;

Preso atto:

che il Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo 19 dicembre 2014, n. 13464;

che, come richiesto da questo Comitato, il Programma è corredato dalla relazione sullo stato di attuazione della programmazione relativa al precedente triennio 2014-2016, relazione che dà atto della coerenza del Programma stesso con il Piano nazionale per la ricerca e con il piano triennale delle attività dell'Istituto relativo agli esperimenti da condurre, che riferisce dettagliatamente sullo stato di attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale 2014, relativo alla precedente programmazione, e che dà conto delle riconferme, nel Programma ora in esame, degli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per il biennio 2015-2016;

che il Programma in esame prevede la realizzazione di 16 interventi, per un costo complessivo nel triennio di 28,496 milioni di euro, integralmente imputato sugli "stanziamenti di bilancio" dell'Istituto e quindi senza il contributo di capitali privati;

che in particolare, il suddetto costo complessivo è imputato per 7,163 milioni di euro sulle disponibilità relative all'anno 2015, per 14,233 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2016 e per 7,100 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2017;

che, tenendo conto delle tipologie di opere individuate dal citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, dei 16 interventi previsti, 9 riguardano la realizzazione di nuove costruzioni, uno riguarda un'opera di ristrutturazione e i rimanenti 6 riguardano opere di manutenzione;

che, relativamente alla distribuzione geografica degli interventi previsti per il triennio, 6 interventi, per un costo complessivo di 21,496 milioni di euro, pari al 75,43 per cento del costo dell'intero Programma, interessano Regioni del Nord (5 interventi presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e uno presso la Sezione di Torino), nessun intervento interessa Regioni del Centro e 10 interventi, del costo complessivo di 7 milioni di euro, pari al 24,57 per cento del citato costo dell'intero Programma, interessano Regioni del Mezzogiorno (uno presso i Laboratori Nazionali del Sud e 9 presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso);

che, a fronte dei 16 interventi totali, nell'anno 2015 è stata prevista la realizzazione di 3 interventi da realizzare presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, per un costo complessivo, relativo al citato anno, di 7,163 milioni di euro;

che per 2 dei suddetti 3 interventi la realizzazione è stata avviata nel terzo trimestre 2014 e per il rimanente intervento nel primo trimestre 2013, mentre le date di fine lavori sono previste, rispettivamente, per il terzo trimestre 2017 e il secondo trimestre 2016;

che la quantificazione delle risorse previste per il biennio 2016-2017 è determinata dal costo delle opere che l'Istituto prevede di realizzare nel biennio stesso, opere che comunque potrebbero essere riproposte, a scorrimento, negli anni successivi, se, non potendo essere avviate nel suddetto biennio, fossero comunque ritenute da confermare;

Considerato che la citata normativa prevede termini, ancorché ordinatori, in base ai quali lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali dovrebbero essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, adottati dall'organo competente entro il successivo 15 ottobre, resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, approvati dalle amministrazioni con apposita delibera e infine trasmessi a questo Comitato entro 30 giorni dall'approvazione;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 17/2015 ha invitato, tra l'altro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione generale che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti di ricerca per il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi degli Enti di ricerca, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento

della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime:

parere di compatibilità del Programma triennale 2015-2017 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Delibera

1. Il Programma triennale 2015-2017 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare dovrà essere attuato nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

2. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, gli Enti di ricerca dovranno assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti, per contenuti e modalità, con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3. I CUP assegnati agli interventi di competenza degli Enti di ricerca, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Invita:

1. l'Istituto nazionale di fisica nucleare, in occasione della trasmissione, a firma del rappresentante legale dello stesso Istituto, dei prossimi Programmi triennali, integrati dalle relative delibere di approvazione adottate dal Consiglio direttivo:

a elaborare i predetti Programmi sulla base delle procedure e degli schemi tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, citato in premessa;

a fornire elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il Piano nazionale per la ricerca;

a corredare i suddetti Programmi di una relazione sullo stato di attuazione del Programma precedente, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti;

a esplicitare, nella succitata relazione, i motivi di eventuali scelte programmatorie relative al primo biennio diverse da quelle riportate nel Programma precedente e i motivi delle scelte programmatorie per il terzo anno;

2. gli altri Enti di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro la prescritta scadenza, i propri programmi triennali e i relativi elenchi annuali, con le modalità di cui al precedente punto 1;

3. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Enti, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti di ricerca per il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

15A08092

CORTE DEI CONTI

DECRETO 21 ottobre 2015.

Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di «Giustizia digitale»;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile;

Visti gli articoli 19 e 20-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visti gli articoli 16, comma 10, e 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernenti gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 25 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010;

Sentite le Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti, che si sono espresse nell'adunanza del 12 settembre 2014;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce prime regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le disposizioni sul processo civile e quelle della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

3. È fatta salva la disciplina delle comunicazioni tra uffici delle pubbliche amministrazioni mediante sistemi di cooperazione applicativa di cui al capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, nonché nelle relative regole tecniche definite ai sensi dell'art. 71 del Codice stesso.

Art. 3.

Comunicazioni e notificazioni

1. Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto all'art. 4.

2. Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria della Sezione giurisdizionale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, salvo quanto previsto al comma 7. Ai fini delle comunicazioni, il testo che si intende comunicare è trascritto nel messaggio ovvero è allegato mediante copia informatica al messaggio stesso; ai fini delle notificazioni, l'atto che si intende notificare è allegato al messaggio in forma integrale quale documento informatico firmato digitalmente.

3. Il pubblico ministero può effettuare direttamente a mezzo della posta elettronica certificata le notificazioni previste dall'ordinamento, secondo le regole tecniche ed operative stabilite per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali con il presente decreto, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La comunicazione e la notificazione per via telematica si intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

5. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario è tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.

6. Gli avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, possono avvalersi della posta elettronica certificata per l'effettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla Corte dei conti applicando le regole tecniche stabilite per il processo civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto. Alle necessarie attestazioni di conformità provvedono gli avvocati medesimi.

7. Qualora sia espressamente disposta la notificazione di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, da

parte delle segreterie o delle procure, l'atto è rimesso all'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti mediante la posta elettronica certificata. La relazione di notificazione può essere restituita all'ufficio richiedente mediante posta elettronica certificata.

Art. 4.

Impossibilità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni in via telematica

1. Qualora l'impossibilità della comunicazione o notificazione a mezzo della posta elettronica certificata dipenda da causa imputabile alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore, la parte interessata ove costituita si intende domiciliata in Segreteria secondo quanto previsto all'art. 8.

2. Qualora l'impossibilità non dipenda da causa imputabile alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore ovvero riguardi soggetti diversi dalle parti costituite si procede alla comunicazione o alla notificazione secondo le disposizioni rispettivamente degli articoli 136, terzo comma, e 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 5.

Utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata

1. Oltre che per le comunicazioni e notificazioni di cui all'art. 3, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori, purché sottoscritti o dichiarati conformi all'originale con firma digitale o con firma elettronica qualificata, nonché in generale per la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna, fatto salvo l'utilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa di cui all'art. 1, comma 3.

2. Gli atti e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata nonché le relative ricevute e avvisi di consegna conservano il regime giuridico e probatorio loro proprio, secondo quanto stabilito dalla legge.

3. Il giudice o il pubblico ministero titolare del fascicolo possono disporre che per uno specifico atto o procedimento siano utilizzate particolari modalità di comunicazione o trasmissione, anche non telematiche.

4. La trasmissione per via telematica si intende perfezionata, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

5. I messaggi di posta elettronica certificata si considerano pervenuti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali o alle Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di apertura al pubblico degli uffici stessi, o il primo giorno lavorativo seguente, se la ricevuta di consegna è generata in orario posteriore.

6. Nel caso di trasmissione di atti processuali mediante posta elettronica certificata, la procura alle liti contenuta in documento separato si considera congiunta all'atto a condizione che essa contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e che sia allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è trasmesso; l'autografia della sottoscrizione e la conformità della copia informatica all'originale analogico possono essere attestate dal difensore mediante apposizione della propria firma digitale o firma elettronica qualificata, se espressamente previsto nella procura.

7. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario è tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata.

8. Nel caso di deposito di atti o documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il giorno lavorativo successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o documento.

Art. 6.

Conversione da cartaceo a digitale e viceversa

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure provvedono ad effettuare, ove occorra, una copia informatica per immagine degli atti o documenti cartacei da comunicare ovvero da notificare. Nel caso delle notificazioni, l'attestazione di conformità prevista dall'art. 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ed inserita nell'atto o nel documento dichiarati conformi o in apposita dichiarazione facente parte del medesimo file in cui è contenuto il documento sottoscritto.

2. Le ricevute di avvenuta consegna o gli avvisi di mancata consegna vengono stampati e conservati nel fascicolo processuale cartaceo, previa sottoscrizione da parte del funzionario incaricato agli effetti di cui all'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, a cura delle Segreterie e delle Procure interessate.

3. In caso di trasmissione alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali a mezzo posta elettronica certificata di atti processuali di parte, il relativo originale, se cartaceo, ovvero la copia cartacea conforme all'originale informatico, sono depositati in Segreteria entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro cinque giorni lavorativi, ai fini dell'inserimento nei relativi fascicoli processuali. Alle attestazioni di conformità che si rendano necessarie provvedono le parti interessate ovvero i loro difensori. Decorso inutilmente il termine, o anche su richiesta della parte, vi provvedono le Segreterie delle Sezioni, con addebito alla parte interessata dei relativi diritti di copia.

4. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di documenti, ai fini del deposito in giudizio, la relativa nota di deposito o comunque l'elenco dei documenti depositati sono stampati e inseriti nel fascicolo cartaceo a cura delle Segreterie, con l'annotazione che i corrispondenti documenti informatici sono memoriz-

zati nei sistemi informativi della Corte dei conti. Nelle more dell'attivazione del servizio di accesso telematico diretto al fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce l'accesso al fascicolo stesso con le modalità più idonee, ivi incluso l'invio di un messaggio di posta elettronica.
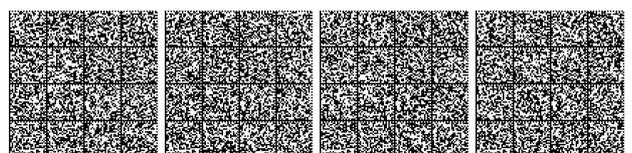
5. Per gli atti o documenti di terzi le Segreterie provvedono all'inserimento nei fascicoli cartacei secondo quanto previsto ai commi 3 e 4.

Art. 7.

Requisiti della casella di posta elettronica certificata

1. Le caselle di posta elettronica certificata indicate facoltativamente come domicilio, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, o comunque utilizzate nei rapporti con le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti devono essere dotate di idonei sistemi di protezione dall'invio di messaggi indesiderati e da eventuali altre minacce informatiche e devono possedere i requisiti dimensionali e tecnici minimali stabiliti con le istruzioni di cui all'art. 10.

Art. 8.

Indirizzo di posta elettronica certificata

1. In fase di prima applicazione, le comunicazioni e notificazioni nonché la trasmissione in via telematica di atti o documenti sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri atti processuali, indirizzo telematico presso il quale si intendono domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento.

2. L'eventuale cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata produce effetto nei confronti della competente Sezione giurisdizionale, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui al presente decreto, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione alla Sezione medesima.

3. Le parti costituite per le quali la legge preveda l'obbligo di avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata ma che non abbiano provveduto a indicarlo nei propri atti processuali si intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione.

4. Le parti costituite si considerano altresì domiciliate presso la Segreteria della Sezione nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

5. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di terzi, di parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi obbligate, non hanno indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilità, si applica l'art. 4, comma 2.

6. Gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della trasmissione e del deposito di atti e documenti alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure della Corte dei conti sono quelli pubblicati nel sito Internet istituzionale della Corte dei conti.

7. Ai fini della trasmissione di atti e documenti le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di indicazione degli interessati o qualora si renda necessario, gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni o agli uffici giudiziari.

Art. 9.

Dati sensibili

1. Le comunicazioni, le notificazioni e il deposito o lo scambio di atti e documenti in via telematica, se contenenti dati sensibili, sono effettuati con strumenti tali da assicurare la riservatezza dei dati trasmessi e l'accesso esclusivo ai medesimi da parte del destinatario.

Art. 10.

Istruzioni tecnico-operative

1. La Direzione generale per i servizi informativi automatizzati emana le istruzioni tecnico-operative concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Con le istruzioni sono stabilite, tra l'altro, le specifiche tecniche di dettaglio relative alla dimensione massima dei messaggi, ai formati ammissibili, al contenuto e all'oggetto dei messaggi, alle modalità di accesso ai messaggi contenenti dati sensibili.

3. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito Internet della Corte dei conti, con indicazione della relativa decorrenza.

Art. 11.

Servizi sperimentali accessori

1. Possono essere istituiti, in via sperimentale, servizi accessori di informazione e di avviso nonché forme di semplificazione procedurale, gestiti anche mediante sistemi informativi automatizzati, in favore delle parti che abbiano comunicato la propria domiciliazione presso una casella di posta elettronica certificata.

2. Le comunicazioni inviate nell'ambito dei servizi sperimentali non comportano agli effetti processuali alcuna responsabilità, decadenza o remissione in termini in caso di malfunzionamento dei sistemi informativi e di errato, omesso o incompleto invio di dati.

Art. 12.

Accertamento della funzionalità

1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto è subordinata, per ciascuna Sezione giurisdizionale e Procura, all'accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione presso l'Ufficio stesso e decorre dalla data indicata nell'apposito provvedimento adottato dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Segretario Generale, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito Internet della Corte dei conti.
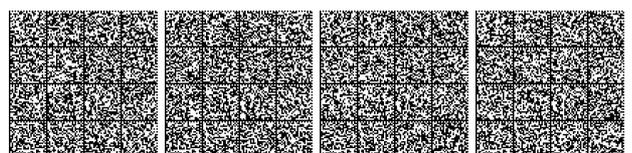
Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Con successivi decreti si provvederà a stabilire le ulteriori regole tecniche ed operative necessarie allo svolgimento, mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali continuano ad applicarsi in via transitoria, per quanto non previsto dal presente decreto, le vigenti disposizioni processuali in materia di atti, documenti, registri, comunicazioni e notificazioni non digitali.

2. Fino all'attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i relativi atti o documenti ricevuti a mezzo posta elettronica certificata sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti, salvo diversa disposizione del Giudice; i relativi fascicoli cartacei sono costituiti a cura delle Segreterie, con le modalità di cui all'art. 6 e senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione del giudizio a ruolo d'udienza ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

3. Per le comunicazioni e le notificazioni nonché per il deposito e la trasmissione di atti e documenti di cui al presente decreto, le Sezioni giurisdizionali e le Procure possono avvalersi, nei rapporti tra loro, in alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata, dei sistemi informativi della Corte dei conti che garantiscano gli stessi requisiti di certezza, integrità ed autenticità della trasmissione.

Art. 14.

Assolvimento degli obblighi fiscali e pagamenti

1. La regolarità fiscale degli atti, il pagamento delle spese e l'assolvimento degli altri oneri previsti in materia di spese di giustizia sono attestati con idonea documentazione anche informatica e con indicazione negli atti stessi delle modalità di assolvimento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 ottobre 2015

Il Presidente: SQUITIERI

AVVERTENZA:

Le istruzioni tecnico-operative relative al Regolamento, sono consultabili sul sito istituzionale della Corte dei conti all'indirizzo http://www.corteconti.it/utilita/normativa/

15A08182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Minocin», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 231/2015 del 7 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MINOCIN

Confezioni:

022240 016 100 mg capsule rigide - 8 capsule

022240 129 50 mg capsule rigide - 16 capsule

Titolare AIC: Teofarma S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 30/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08133

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Rizen», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 226/2015 del 30 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: RIZEN

Confezioni:

025284 011 " 5 mg compresse" 40 compresse

025284 023 " 10 mg comprese" 30 compresse

025284 035 " 10 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml

Titolare AIC: Grünenthal Italia S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08134

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Azacid», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 226/2015 del 30 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: AZACID

Confezioni: 039510 019 - 500 mg compresse rivestite con film 3 compresse

Titolare AIC: Neapharma S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 5 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08135

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Montelukast EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 222/2015 del 29 settembre 2015

Medicinale: MONTELUKAST EG

Confezioni:

040193 017 "4 mg compresse masticabili" 20 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 029 "4 mg compresse masticabili" 50 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 031 "4 mg compresse masticabili" 100 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 043 "4 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 056 "4 mg compresse masticabili" 20 compresse in flacone HDPE

040193 068 "4 mg compresse masticabili" 50 compresse in flacone HDPE

040193 070 "4 mg compresse masticabili" 100 compresse in flacone HDPE

040193 082 "5 mg compresse masticabili" 20 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 094 "5 mg compresse masticabili" 50 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 106 "5 mg compresse masticabili" 100 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 118 "5 mg compresse masticabili" 28 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 120 "5 mg compresse masticabili" 20 compresse in flacone HDPE

040193 132 "5 mg compresse masticabili" 50 compresse in flacone HDPE

040193 144 "5 mg compresse masticabili" 100 compresse in flaconE HDPE

040193 157 "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 169 "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 171 "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 183 "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister NYLON/AL/PVC/AL

040193 195 "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in flacone HDPE
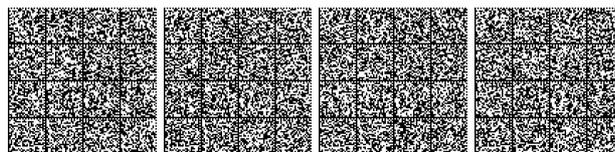
040193 207 “10 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in flacone HDPE

040193 219 “10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

Titolare AIC: EG S.P.A.

Procedura decentrata NL/H/1719/001-003/R/001 con scadenza il 31/03/2013 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

15A08136

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketodol»

Estratto determina V&A n. 2028/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, B.III.2.z Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - Altra variazione, r B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, relativamente al medicinale «KETODOL», nelle forme e confezioni:

AIC n. 028561037 - «25 mg + 200 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse;

AIC n. 028561049 - «25 mg+ 200 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse;

B.II.b.5.b Aggiunta di un controllo in process sul prodotto finito, per la fase di preparazione del granulato con sucralfato (rivestimento);

B.II.b.5.e Allargamento dei limiti del controllo in process: modifica delle percentuali di distribuzione granulometrica della miscela con sucralfato (rivestimento);

B.II.b.3.a) Modifica minore al procedimento di fabbricazione del prodotto finito, preparazione del granulato con ketoprofene (nucleo): aggiunta setacciature;

B.II.b.3.a) Modifica minore al procedimento di fabbricazione del prodotto finito, preparazione del granulato con sucralfato (rivestimento): aggiunta setacciatura e riduzione tempo di essiccamento.

È autorizzata la rettifica dello standard term e della descrizione della confezione:

AIC n. 028561037 da:

«25 mg + 200 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse

a

«25 mg + 200 mg compresse» 20 compresse

AIC n. 028561049 da:

«25 mg + 200 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse

a

«25 mg + 200 mg compresse» 10 compresse.

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.A. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1, 65020 - Alanno - Pescara (PE) Italia.

Adeguamento Standard Terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell’oggetto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08205

Sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inductos».

Con la determinazione n. aSM - 13/2015 - 3670 del 23 ottobre 2015 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale:

medicinale: INDUCTOS;

confezione: 035913019;

descrizione: 12 mg Kit per Impianto Periosseo 1,5 mg/ml dopo ricostruzione 1 Flaconcino + 1 Flaconcino Solvente + 1 Matrice + 2 Siringhe + 2 Aghi;

della Medtronic Biopharma B.V.

15A08206

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Teva».

Estratto determina V&A n. 1960/2015 del 13 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan relativamente alla specialità medicinale «Domperidone Teva» ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/0208/001/II/019

Tipologia della variazione: C.I.11.b)

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.
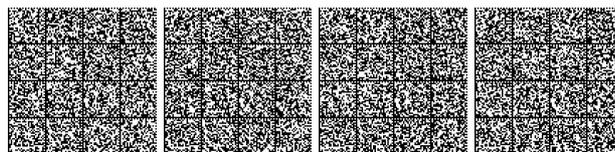
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08207

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siccafluid»

Estratto determina V&A n. 1961/2015 del 13 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Modifica dei limiti di specifica del prodotto finito, al rilascio ed alla fine del periodo di validità, per il parametro osmolarità.

Da: 260-320 mosmol/kg

A: 280-340 mosmol/kg

relativamente alla specialità medicinale «Siccafluid» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: FR/H/0118/001/II/024

Tipologia della variazione: B.II.d.1.e)

Titolare AIC: Thea Farma S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08208

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprosartan e Idroclorotiazide Mylan».

Estratto determina V&A n. 1962/2015 del 13 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un risk management plan (RMP) relativamente alla specialità medicinale «Eprosartan e Idroclorotiazide Mylan» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: ES/H/0222/001/II/001.

Tipologia della variazione: C.I.11.b.

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08209

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tarflec».

Estratto determina V&A n. 1963/2015 del 13 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Inserimento del Risk Management Plan, relativamente alla specialità medicinale «Tarflec» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/2502/001-004/II/001.

Tipologia della variazione: C.I.11.b).

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08210

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebastina Sandoz».

Estratto determina V&A n. 1965/2015 del 13 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'ASMF di ebastina prodotta da Bal Pharma Limited, relativamente alla specialità medicinale «Ebastina Sandoz» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: SE/H/1209/001-002/II/003.

Tipologia della variazione: B.I.z.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08211

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proplex».

Estratto determina V&A n. 1966/2015 del 13 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del metodo di test per le endotossine batteriche LAL (Limulus Amoebocyte Lysate; EP monograph 2.6.14) in sostituzione dell'attuale Pyrogen test method (EP monograph 2.6.8), relativamente alla specialità medicinale «Proplex» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: AT/H/0373/001/II/020.

Tipologia della variazione: B.II.d.2.c).

Titolare AIC: Baxalta Innovation GMBH
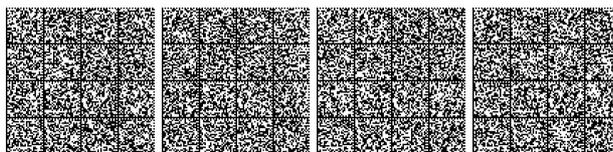
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08212

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saizen».

Estratto determina V&A n. 1967/2015 del 13 ottobre 2015

Medicinale SAIZEN.

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiunta del controllo in process del bioburden in alcuni step del processo di purificazione del principio attivo.

Aggiunta del controllo in process delle endotossine in alcuni step del processo di purificazione del principio attivo,

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: IT/H/0025/002/II/106/G.

Tipologia della variazione: B.I.a.4.b) B.I.b.2.e) B.I.a.2.c).

Titolare AIC: Merck Serono S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08213

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaprol»

Estratto determina V&A n. 2021/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.5.b. Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.a.3.b.5. Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifica sostenuta da uno studio sulla bioequivalenza, B.II.a.2.b. Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica. Forme farmaceutiche gastroresistenti, a liberazione modificata o prolungata, B.II.b.5. Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito : altra variazione, B.II.d.1.e. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.f.1.d. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito, B.II.b.3.z). Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.d.1.d). Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), relativamente al medicinale «ZAPROL», nelle forme e confezioni:

AIC n. 037665015 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

AIC n. 037665027 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

Modifica della composizione del prodotto finito: Eliminazione di Etilcellulosa dispersione acquosa e aggiunta di Disodio Fosfato diidrato Modifica delle dimensioni delle capsule. Modifiche nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito (Processo di pellettizzazione). Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione (Fasi di preparazione dei pellets e di preparazione del rivestimento). Modifiche dei parametri di specifica del prodotto finito (Contenuto di acqua e Impurezze Note).

Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: «questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione».

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare AIC: Polifarma S.p.A. (codice fiscale 00403210586) con sede legale e domicilio fiscale in Viale dell'Arte, 69, 00144 - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08214

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione del regolamento «Convenzione ICAO - art. 83-*bis*, trasferimento di alcuni compiti e funzioni dello Stato di registrazione» edizione 2.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 23 settembre 2015 è stato adottato il regolamento «Convenzione ICAO - art. 83-*bis*, trasferimento di alcuni compiti e funzioni dello Stato di registrazione» edizione 2.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente http://www.enac.gov.it

15A08168

Adozione del regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» edizione 2.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 23 settembre 2015 è stato adottato il regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» edizione 2.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.enac.gov.it

15A08169
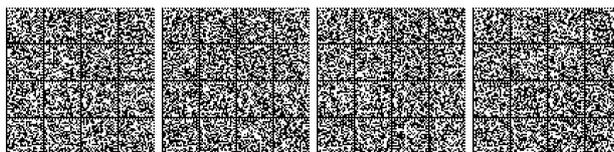
MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto presidenziale n. 324 del 23 settembre 2015, al Capitano Luca Bordoni, nato il 21 ottobre 1981 a Casorate Primo (PV), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia alpini, nel corso di una ricognizione congiunta con la polizia afghana, identificava un pericoloso capo dell'insurrezione contribuendo al suo arresto. A seguito di un attacco perpetrato dagli insorti con un ordigno improvvisato nel tentativo di impedirne la traduzione presso il posto comando di polizia, reagiva tempestivamente organizzando l'assetto in funzione del pericoloso itinerario di rientro. Subito un secondo attacco, riarticolando con prontezza il dispositivo, lo conduceva al sicuro in base. Magnifica figura di Ufficiale che, con sprezzo del pericolo, elevava il lustro dell'Italia in ambiente internazionale.» Shindand (Afghanistan), 29 novembre 2012.

Con decreto presidenziale n. 325 del 23 settembre 2015, al Maresciallo Ordinario Luca Antonacci, nato il 31 ottobre 1980 a Viterbo, è stata concessa le medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di plotone fucilieri, nel corso di un'operazione congiunta con le forze di sicurezza afghane, alla guida della propria unità veniva proditoriamente attaccato da elementi ostili. Con coraggio, prontezza, elevatissima lucidità ed a rischio della propria vita, rispondeva al fuoco contribuendo a neutralizzare la minaccia e favorendo, così, l'esfiltrazione di quattro connazionali feriti gravemente e rimasti a terra dopo i primi colpi». Bakwa (Afghanistan), 25 ottobre 2012.

15A08147

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune PI + LC».

Estratto decreto n. 146 del 28 settembre 2015

Con decreto n. 146 del 28 settembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria n. 41 M - Roma 00192 (RM), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

DURAMUNE PI + LC - 25 Flaconi di liofilizzato da 1 dose + 25 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816029;

DURAMUNE PI + LC - 10 Flaconi di liofilizzato da 1 dose + 10 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816017;

DURAMUNE PI + LC - 100 Flaconi di liofilizzato da 1 dose + 100 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816043;

DURAMUNE PI + LC - 50 Flaconi di liofilizzato da 1 dose + 50 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816031.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08093

Revoca, su rinuncia, dei numeri identificativi nazionali NIN di taluni medicinali per uso veterinario.

Estratto decreto n. 150 del 28 settembre 2015

Con decreto n. 150 del 28 settembre 2015 sono revocati, su rinuncia della ditta Pfizer LTD Ramsgate Road Sandwich - Ramsgate Road Sandwich 00000, i numeri identificativi nazionali NIN delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate:

PROMERIS SPOT-ON - 160 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 0.80 ml - NIN 103792014;

PROMERIS DUO SPOT ON - 100.5 mg scatola 1 caroncino blister 3 pipette 0.67 ml - NIN 103793016;

PROMERIS DUO SPOT ON - 999 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 6.66 ml - NIN 103793105;

PROMERIS DUO SPOT ON - 799.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 5.33 ml - NIN 103793081;

PROMERIS DUO SPOT ON - 999 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 6.66 ml - NIN 103793093;

PROMERIS DUO SPOT ON - 199.5 mg scatola 1 cartoncini blister 3 pipette 1.33 ml - NIN 103793030;

PROMERIS DUO SPOT ON - 499.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 3.33 ml - NIN 103793055;

PROMERIS SPOT-ON - 320 mg scatola 1 cartoncini blister 3 pipette 1.60 ml - NIN 103792038;

PROMERIS SPOT-ON - 160 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 0.80 ml - NIN 103792026;

PROMERIS DUO SPOT ON - 100.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 0.67 ml - NIN 103793028;

PROMERIS SPOT-ON - 320 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 1.60 ml - NIN 103792040;

PROMERIS DUO SPOT ON - 199.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 1.33 ml - NIN 103793042;

PROMERIS DUO SPOT ON - 499.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 3.33 ml - NIN 103793067;

PROMERIS DUO SPOT ON - 799.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 5.33 ml - NIN 103793079.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08094

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gentagil Fortius».

Estratto decreto n. 149 del 28 settembre 2015

Con decreto n. 149 del 28 settembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions SRL Via Nettunense Km. 20,300 - Aprilia 04011 (Latina), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

GENTAGIL	Fortius - 100 mg/ml - Flacone da 250 ml	AIC 102076054
GENTAGIL	Fortius - 100 mg/ml - Flacone da 500 ml	AIC 102076027

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08150

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spectinomix 110».

Estratto decreto n. 148 del 28 settembre 2015

Con decreto n. 148 del 28 settembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Sintofarm S.p.a. Via Togliatti 5 - Guastalla 42016 (RE), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SPECTINOMIX 110	Sacco da 25 kg	AIC 102638018

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08151

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propovet».

Estratto decreto n. 147 del 28 settembre 2015

Con decreto n. 147 del 28 settembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Abbott Laboratories Limited Vanwall Business Park Maidenhead Berkshire SL6 4XE - Maidenhead Berkshire, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PROPOVET	Scatola da 5 fiale da 20 ml	AIC 103624021
PROPOVET	Scatola da 5 flaconcini da 20 ml	AIC 103624019

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08152

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Broncotyl 100» e «Broncospir 200».

Decreto n. 144 del 25 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «BRONCOTYL 100 AIC n. 103374» «BRONCOSPIR 200 AIC n. 103389», a nome dell'impresa Laboratorio vaccinogeno Pagnini SNC, con sede in via Diaz, 147/149 - 80052 Portici (Na), codice fiscale n. 00562910638, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

BRONCOTYL 100	Sacco da 25 kg	103374017
BRONCOSPIR 200	Sacco da 1 kg	103389019
BRONCOSPIR 200	Sacco da 5 kg	103389021

Motivo della decadenza: effettiva commercializzazione per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08153

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-256) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00